

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 febbraio 2016


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

<b>REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE</b>	
LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2015, n. 24.	
Modificazioni alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 e successive modificazioni in materia di parità di accesso nella giunta comunale. (15R00524) .....	Pag. 1
LEGGE REGIONALE 23 novembre 2015, n. 25.	
Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (16R00026) .....	Pag. 1
<b>REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)</b>	
LEGGE PROVINCIALE 25 settembre 2015, n. 12.	
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017. (15R00452) .....	Pag. 9
LEGGE PROVINCIALE 29 settembre 2015, n. 13.	
Modifiche della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, recante «Norme sulle telecomunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione». (15R00458) .....	Pag. 9
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1° ottobre 2015, n. 24.	
Modifica delle disposizioni relative alle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi. (15R00461) .....	Pag. 12
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 ottobre 2015, n. 25.	
Modifiche del regolamento relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali. (15R00523) .....	Pag. 13
<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 settembre 2015, n. 0186/Pres.	
Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità). (15R00492) .....	Pag. 13
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 settembre 2015, n. 0189/Pres.	
Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi. (15R00517) .....	Pag. 17



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
18 settembre 2015, n. 0192/Pres.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'articolo 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).** (15R00518)..... *Pag.* 23

**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2015, n. 67.

**Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008.** (16R00046)..... *Pag.* 29

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2015, n. 68.

**Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva.** (16R00047)..... *Pag.* 30

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2015, n. 32.

**Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014.** (15R00503)..... *Pag.* 32

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 33.

**Modifica alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità).** (15R00525)..... *Pag.* 37

**REGIONE SICILIA**

DECRETO PRESIDENZIALE 1° ottobre 2015, n. 25.

**Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana.** (15R00514)..... *Pag.* 37

**RETTIFICHE**

*AVVISI DI RETTIFICA*

Avviso di rettifica al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 6 luglio 2015, n. 4/R della Regione Piemonte - Regolamento regionale recante: «Ulteriori modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)». (15R00533) *Pag.* 46

Avviso di rettifica alla legge regionale 8 ottobre 2015, n. 26, della Regione Abruzzo concernente: «Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo». (16R00058)..... *Pag.* 46

Avviso di rettifica "Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017". (Legge provinciale del 25 settembre 2015, n. 11). Richtigstellung "Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das Finanzjahr 2015 und für den Dreijahreszeitraum 2015-2017". Landesgesetz vom 25 september 2015, nr. 11. (16R00059)..... *Pag.* 47



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2015, n. 24.

**Modificazioni alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 e successive modificazioni in materia di parità di accesso nella giunta comunale.**

*(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 43/I-II della Regione Trentino-Alto Adige del 27 ottobre 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 e successive modificazioni*

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, dopo le parole «alla sua consistenza in consiglio comunale» sono aggiunte le parole: «con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 23 ottobre 2015

ROSSI

*(Omissis).*

15R00524

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2015, n. 25.

**Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.**

*(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 25 novembre 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni generali*

1. Ai sensi dell'art. 79, comma 4-*octies*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Regione e i propri enti ed organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui la presente legge costituisce specificazione e integrazione anche in relazione all'ordinamento statutario della Regione medesima.

Art. 2.

*Modificazioni dell'art. 3 della legge regionale di contabilità*

1. All'art. 3 della legge regionale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «, sia agli effetti del bilancio annuale, sia del bilancio pluriennale vigenti» sono sostituite dalle parole: «agli effetti del bilancio vigente»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:


«1-*bis*. La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate è determinata con le seguenti modalità:

a) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;

b) mediante riduzione di stanziamenti previsti da precedenti disposizioni legislative di spesa;

c) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 49 del decreto legislativo n. 118 del 2011.»;

e) i commi 2 e 3 sono abrogati.



## Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 4  
della legge regionale di contabilità*

1. L'art. 4 della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Bilancio di previsione) 1. In relazione a quanto disposto al punto 4.1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 31 ottobre di ogni anno oppure non oltre i 30 giorni dalla presentazione da parte dello Stato del proprio disegno di legge di stabilità se la presentazione è successiva al 1° ottobre, ed è approvato con legge della Regione, seguendo la procedura prevista dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.»

## Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 6  
della legge regionale di contabilità*

1. L'art. 6 della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente: «Art. 6 (Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale). — 1. Ai sensi dell'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, contestualmente all'approvazione della delibera di approvazione del disegno di legge di bilancio, la Giunta regionale approva il documento tecnico di accompagnamento, che deve essere trasmesso a fini conoscitivi al Consiglio regionale, ed il bilancio finanziario gestionale.

2. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge di bilancio la Giunta regionale riapprova il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale adeguandolo alle modifiche apportate dal Consiglio al disegno di legge presentato dalla Giunta regionale.»

## Art. 5.

*Inserimento dell'art. 8-bis  
nella legge regionale di contabilità*

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale di contabilità è inserito il seguente: «Art. 8-bis (Documento di economia e finanza regionale). — 1. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) elaborato ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, individua, in particolare, con riferimento al periodo di validità del bilancio di previsione, gli obiettivi programmatici necessari per il conseguimento delle linee strategiche definite nel Programma di legislatura e fornisce un'indicazione di massima delle azioni attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi.

2. La Giunta regionale approva il DEFR entro il 30 giugno di ogni anno e ne cura la trasmissione al Consiglio regionale, che lo esamina secondo le procedure previste dal proprio Regolamento interno.

3. La Giunta regionale, unitamente al disegno di legge concernente il bilancio di previsione, presenta al Consiglio regionale una nota di aggiornamento al DEFR medesimo. La nota di aggiornamento del DEFR aggiorna e sviluppa i contenuti del DEFR.»

## Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 9  
della legge regionale di contabilità*

1. L'art. 9 della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente: «Art. 9 (Legge di stabilità regionale e legge collegata). — 1. Contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di stabilità regionale ai sensi dell'art. 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e l'eventuale disegno di legge collegato.

2. In relazione alle competenze spettanti alla Regione secondo lo Statuto, oltre ai contenuti richiesti per l'applicazione del principio riguardante la programmazione previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, la legge di stabilità regionale può contenere disposizioni in materia di personale regionale, sulla determinazione della relativa spesa e sulla copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

3. Il disegno di legge collegato può contenere disposizioni aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR nonché per il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo che compongono la complessiva manovra economica e di bilancio della Regione e per l'adeguamento della normativa regionale agli obblighi derivanti dalla normativa statale e comunitaria nonché l'abrogazione di disposizioni desuete.»

## Art. 7.

*Modificazioni dell'art. 11-bis  
della legge regionale di contabilità*

1. All'art. 11-bis della legge regionale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: «, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio» sono soppresse;
- b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

## Art. 8.

*Sostituzione dell'art. 12  
della legge regionale di contabilità*

1. L'art. 12 della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente: «Art. 12 (Garanzie prestate dalla Regione). — 1. Con legge regionale può essere autorizzata la prestazione da parte della Regione di garanzie a favore di enti e di altri soggetti in relazione a operazioni di indebitamento o anticipazioni.

2. Nel bilancio regionale sono disposti gli stanziamenti necessari, determinati in relazione alle caratteristiche del debitore principale e ai profili di rischio assunti dalla Regione così come definiti con deliberazione della Giunta regionale, per anticipare gli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie, con esclusione di quelle prestate ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile, nonché per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie.»





## Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 13  
della legge regionale di contabilità*

1. L'art. 13 della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente: «Art. 13 (*Variazioni di bilancio*).— 1. Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta regionale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 la Giunta regionale può:

*a)* apportare al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale variazioni compensative tra le dotazioni dei macroaggregati appartenenti al medesimo programma e titolo, in relazione all'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011;

*b)* apportare le altre variazioni previste dall'art. 46, comma 3, e dall'art. 48, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 118 del 2011, salvo diversa previsione del regolamento di contabilità in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;

*c)* effettuare modifiche agli elenchi di cui all'art. 39, comma 11, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 118 del 2011;

*d)* apportare variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale e per incrementare le entrate e le spese afferenti i conferimenti di beni e crediti a titolo di aumento di capitale sociale, nonché quelle afferenti le permutate di beni, crediti o altre attività, nel rispetto dell'ordinamento statutario e delle eventuali indicazioni contenute nel DEFR.

3. Il dirigente competente in materia finanziaria può:

*a)* effettuare le variazioni di cui all'art. 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, salvo diversa previsione del regolamento di contabilità in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;

*b)* effettuare i prelievi dai fondi di cui all'art. 48, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

4. I dirigenti sono autorizzati ad effettuare con proprio provvedimento storni di cassa fra i propri capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato.

5. Le variazioni al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale e possono essere adottate con il medesimo provvedimento riportando in distinti allegati le variazioni relative all'uno e all'altro documento.

6. Nel rispetto degli schemi di bilancio del decreto legislativo n. 118 del 2011, nei casi in cui la variazione di bilancio è di competenza della Giunta regionale o del dirigente competente in materia finanziaria è disposta, se necessario, l'istituzione di nuove tipologie, nuovi programmi e nuovi capitoli.».

## Art. 10.

*Modificazioni dell'art. 13-bis  
della legge regionale di contabilità*

1. All'art. 13-bis della legge regionale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nel comma 1 le parole: «, prevedendo ove necessario l'istituzione di apposite unità previsionali di base da destinare anche al rimborso allo Stato degli eventuali oneri da esso anticipati. Per tali fini possono essere istituiti fondi tra le partite di giro del bilancio, per la parte di spesa finanziata dallo Stato, nonché appositi fondi, collocati in specifiche unità previsionali di base, per le ulteriori somme necessarie per l'esercizio delle predette funzioni» sono soppresse;

*b)* il comma 2 è abrogato.

## Art. 11.

*Inserimento dell'art. 13-ter  
nella legge regionale di contabilità*

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale di contabilità è inserito il seguente: «Art. 13-ter (*Assestamento del bilancio*). — 1. La legge di assestamento non è accompagnata dalla legge di stabilità e dalla legge collegata e può contenere anche le tipologie di disposizioni indicate dall'art. 9.

2. Qualora, nell'ultimo anno della legislatura regionale, sia stato approvato un bilancio di natura tecnica al fine di garantire, per i primi mesi dell'anno successivo, la continuità nella gestione e nell'attività dell'amministrazione regionale, rinviando al nuovo esecutivo regionale l'approvazione della manovra di bilancio sulla base della nuova impostazione programmatico - finanziaria, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione dell'assestamento del primo anno di legislatura, la Giunta regionale può presentare al Consiglio un disegno di legge di stabilità regionale e l'eventuale disegno di legge collegato.».

## Art. 12.

*Modificazioni dell'art. 16  
della legge regionale di contabilità*

1. L'art. 16 della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente: «Art. 16 (*Autonomia contabile del Consiglio regionale*). — 1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo e adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le somme stanziare nel bilancio regionale, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio regionale, per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio regionale, sono messe a disposizione del Consiglio medesimo.».



## Art. 13.

*Sostituzione dell'art. 22  
della legge regionale di contabilità*

1. L'art. 22 della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente: «Art. 22 (*Conti giudiziali*). — 1. Presentano il conto giudiziale i soggetti tenuti a farlo in base alla vigente normativa statale in materia.

2. Con il regolamento di contabilità sono individuati i soggetti tenuti alla resa del conto nonché i criteri, le modalità e i termini per la sua presentazione.».

## Art. 14.

*Modificazione dell'art. 25  
della legge regionale di contabilità*

1. Nel comma 1 dell'art. 25 della legge regionale di contabilità le parole: «qualora la differenza fra l'entità di ogni singola entrata e l'ammontare complessivo dei costi, diretti e indiretti, connessi alle relative operazioni di accertamento, di riscossione e di versamento non risulti superiore all'importo di euro 50,00» sono sostituite dalle parole: «di importo non superiore a euro 10,00».

## Art. 15.

*Sostituzione dell'art. 28  
della legge regionale di contabilità*

1. L'art. 28 della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente: «Art. 28 (*Impegni di spesa*). — 1. Possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione, purché decorrenti da uno degli esercizi ricompresi nel bilancio di previsione, per interventi per i quali le disposizioni normative ne prevedono la durata eccedente quella del bilancio di previsione che non vada oltre la durata della legislatura.

2. Prima dell'adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa la struttura regionale competente ha l'obbligo di accertare che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica.

3. Le somme iscritte nel bilancio regionale per la realizzazione degli accordi di programma quadro con lo Stato possono essere conservate a residuo per i medesimi fini.».

## Art. 16.

*Modificazioni all'art. 29  
della legge regionale di contabilità*

1. All'art. 29 della legge regionale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 5 e 6 sono abrogati;

b) nel comma 2 dopo le parole: «per la materia di competenza» sono inserite le parole: «o altri funzionari individuati dalla Giunta regionale con le modalità stabilite dalla medesima»;

c) nel comma 3 il primo periodo è soppresso;

d) nel comma 4 le parole: «, eccetto quanto stabilito per i funzionari delegati» sono soppresse;

e) nel comma 7 le parole: «di bilancio» sono sostituite dalle parole: «finanziaria o suo delegato, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità».

## Art. 17.

*Sostituzione dell'art. 30  
della legge regionale di contabilità*

1. All'art. 30 della legge regionale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I titoli di spesa sono estinti dal tesoriere, secondo le modalità riportate sui titoli, in base alle indicazioni rese dai creditori, in uno dei modi seguenti:

a) pagamento diretto al creditore, anche attraverso altre banche o istituti di credito;

b) accreditalimento in conto corrente bancario del creditore;

c) accreditalimento in conto corrente postale del creditore;

d) accreditalimento su carta prepagata ricaricabile o altro strumento equipollente oppure mediante altri mezzi e strumenti diversificati offerti dal sistema bancario o derivanti dall'evoluzione tecnologica dei sistemi informativi, con le modalità stabilite dalla convenzione di tesoreria;

e) commutazione in assegno circolare o altro titolo di credito a copertura garantita o in assegno di traenza e quietanza intestato al creditore e ad esso consegnato o spedito con tassa e spese a suo carico;

f) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del destinatario;

g) commutazione in quietanza di incasso a favore della Regione, per ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti.»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

## Art. 18.

*Modificazioni all'art. 34  
della legge regionale di contabilità*

1. All'art. 34 della legge regionale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine della rubrica sono inserite le parole: «e gestionale»;

b) nel comma 1 dopo le parole: «sugli atti amministrativi» sono inserite le parole: «e gestionali»;

c) nel comma 2 le parole: «del documento tecnico» sono sostituite dalle parole: «del bilancio e all'esercizio di competenza in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione»;

d) nel comma 3 le parole: «del documento tecnico» sono sostituite dalle parole: «del bilancio» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e che l'impegno sia correttamente imputato all'esercizio di competenza in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione»;



e) nel comma 7 le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle parole: «trenta giorni»;

f) nel comma 8 il secondo periodo è soppresso;

g) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. Gli accertamenti di entrata o gli impegni di spesa a carico del bilancio regionale previsti da proposte di deliberazione della Giunta regionale sono registrati, di norma, prima del loro inserimento nell'ordine del giorno della giunta. Qualora ricorra il caso di cui al comma 7 la proposta di deliberazione non può essere inserita nell'ordine del giorno ed è restituita tempestivamente alla struttura competente per le modifiche che si rendono necessarie.

8-ter. Il presente articolo si applica anche ai fini della registrazione della prenotazione dei futuri impegni di spesa derivanti da atti amministrativi o gestionali.».

#### Art. 19.

##### *Modificazione dell'art. 35 della legge regionale di contabilità*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 35 della legge regionale di contabilità è inserito il seguente: «3-bis. La documentazione da trasmettere alla tesoreria della Regione, ai sensi dell'art. 51, comma 9, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del punto 11 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, può essere sostituita a tutti gli effetti, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali, da evidenze e flussi informatici.».

#### Art. 20.

##### *Sostituzione dell'art. 36 della legge regionale di contabilità*

1. L'art. 36 della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente: «Art. 36 (*Rendiconto generale*). — 1. Con regolamento la Giunta regionale fissa criteri e modalità di valutazione delle attività e passività finanziarie, patrimoniali e demaniali, nonché la decorrenza di efficacia dei criteri stessi in applicazione dei principi contabili previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. I criteri di valutazione devono essere differenziati in relazione alla tipologia delle componenti del patrimonio ed essere definiti in base a criteri di carattere economico, tenendo conto, nei casi non disciplinati dal decreto legislativo n. 118 del 2011, delle norme del codice civile o delle norme fiscali in vigore. Nel regolamento possono anche essere definite deroghe alla valutazione per beni senza utilizzazione economica o per categorie di beni mobili non inventariati e in ragione della natura di beni di facile consumo o di modico valore.».

#### Art. 21.

##### *Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale di contabilità*

1. L'art. 39 della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente: «Art. 39 (*Indebitamento*). — 1. Oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, costituiscono indebitamento le operazioni di finanziamento assunte da enti pubblici e società a totale partecipazione pubblica, solo se la Regione si assume, in relazione ad esse, l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento direttamente agli istituti finanziari.

2. Non costituiscono indebitamento, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311:

a) le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio;

b) il ricavato di operazioni di finanziamento i cui oneri di ammortamento risultino direttamente a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, da iscriverne in bilancio tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti.


3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, del Regolamento (CE) 25 maggio 2009, n. 479/2009, non costituiscono indebitamento delle amministrazioni pubbliche del sistema territoriale regionale integrato le passività cui corrispondono attività finanziarie detenute da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando l'obbligo della destinazione delle stesse a spese di investimento.

4. Il ricorso all'indebitamento è ammesso esclusivamente per finanziare spese di investimento con la contestuale adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla Giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.

5. Ai sensi dell'art. 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa disposizione, in caso di superamento del limite determinato ai sensi del predetto comma, la Regione non può assumere nuovo debito fino a quando tale limite non risulta rispettato.

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, lettera g), della legge n. 350 del 2003, ai fini della disciplina sull'indebitamento costituiscono investimenti i contributi in conto capitale, anche in annualità, e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura delle società strumentali della Regione o di altri enti od organismi appartenenti al settore delle pubbliche amministrazioni.

7. Al fine di garantire il puntuale pagamento degli oneri afferenti le rate di ammortamento dei mutui o delle altre forme di indebitamento, la Regione può rilasciare al proprio tesoriere apposita delegazione di pagamento sulle proprie entrate. L'atto di delega non è soggetto ad accet-





tazione, costituisce titolo esecutivo ed è notificato al tesoriere, che è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte.».

#### Art. 22.

##### *Modificazioni all'art. 39-bis della legge regionale di contabilità*

1. All'art. 39-bis della legge regionale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni» sono soppresse;

b) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

#### Art. 23.

##### *Inserimento dell'art. 39-quater nella legge regionale di contabilità*

1. Dopo l'art. 39-ter della legge regionale di contabilità è inserito il seguente: «Art. 39-quater (Regolamento di contabilità). — 1. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale adotta un regolamento di contabilità, che disciplina i compiti e le attività dell'Ufficio competente per il controllo contabile e per il bilancio relativamente all'applicazione della presente legge e reca le altre disposizioni integrative necessarie per l'attuazione della stessa.».

#### Art. 24.

##### *Inserimento dell'art. 39-quinquies nella legge regionale di contabilità*

1. Dopo l'art. 39-quater della legge regionale di contabilità è inserito il seguente: «Art. 39-quinquies (Consolidamento dei bilanci). — 1. Ai fini della redazione del rendiconto consolidato previsto dall'art. 11, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e in relazione a quanto previsto dall'art. 44 dello Statuto, il rendiconto consolidato è approvato dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del disegno di legge relativo al rendiconto della Regione dell'anno di riferimento ed è trasmesso al Consiglio regionale a fini conoscitivi in tempo utile per l'esame del disegno di legge concernente il rendiconto della Regione. A tal fine il Consiglio regionale approva il proprio rendiconto entro il 31 maggio o nel diverso termine concordato tra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale.

2. Ai fini della redazione del bilancio consolidato previsto dall'art. 11-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 e in relazione a quanto previsto dall'art. 44 dello Statuto, il bilancio consolidato è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso a fini conoscitivi al Consiglio regionale.

3. Per le finalità previste da questo articolo gli enti e organismi strumentali e le società sono tenuti a fornire nei tempi richiesti i dati e le informazioni necessarie.».

#### Art. 25.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati gli articoli 2, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 31, 32, 37, il comma 1 dell'art. 38 e 39-ter della legge regionale di contabilità e successive modificazioni.

#### Art. 26.

##### *Disposizioni transitorie in materia di accertamento di entrate tributarie e di copertura degli investimenti*

1. Fino all'emanazione da parte dello Stato del provvedimento che, ai sensi del comma 4-octies dell'art. 79, disciplina gli accertamenti di entrata relativi alle devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti, tale disciplina è regolata secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'accertamento da parte della Regione Trentino-Alto Adige delle entrate tributarie di spettanza statutaria riscosse direttamente e integralmente, compresi i conguagli, tramite la struttura di gestione, le amministrazioni periferiche dello Stato, o altri agenti contabili è effettuato per cassa.

3. Le entrate tributarie di spettanza statutaria riscosse direttamente tramite la struttura di gestione o altri agenti contabili, ed oggetto di conguaglio tramite capitolo di spesa del bilancio dello Stato, sono accertate per cassa; l'accertamento e l'imputazione nell'anno di riferimento da parte della Regione degli acconti riguardanti tali entrate è effettuato per cassa. I conguagli sono accertati secondo le modalità indicate al comma 6. Per la Regione l'applicazione del principio dell'accertamento per cassa secondo quanto previsto da questo comma decorre dalla data individuata nell'atto di modifica del «decreto dei versamenti diretti» di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2011, che consenta di avvicinare l'ammontare degli incassi all'effettiva spettanza dell'anno di riferimento; fino a tale data l'accertamento e l'imputazione sono effettuati secondo le modalità seguite prima della data di entrata in vigore di questo articolo.

4. Le entrate tributarie devolute alla Regione integralmente tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato sono accertate nel seguente modo:

a) per ciascun esercizio l'accertamento degli acconti è inizialmente effettuato nell'importo determinato con i dati disponibili più recenti relativi alle devoluzioni spettanti in base allo Statuto;

b) la base di riferimento per gli acconti di cui al punto a) è aggiornata nel mese di ottobre di ciascun anno, per tenere conto dell'andamento del gettito delle entrate tributarie rilevato a livello nazionale;

c) la Regione imputa contabilmente gli acconti all'esercizio in cui è effettuato l'accertamento.

5. L'accertamento degli acconti erogati tramite capitolo di spesa del bilancio dello Stato, è adeguato sulla base dell'andamento del gettito delle entrate tributarie rilevato a livello nazionale entro il mese di ottobre di ogni anno, le quantificazioni di cui al punto a) del comma 4 sono aggiornate per tenere conto del gettito delle entrate tri-





butarie dell'esercizio rilevato a livello nazionale dal Bollettino delle entrate tributarie relativo al mese di agosto, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze (dati cumulati). Gli indicatori utilizzati per l'accertamento degli acconti sono costituiti dalle variazioni degli incassi desunti dalla tabella «Sintesi del Bilancio dello Stato» del Bollettino delle entrate tributarie relative al mese di agosto.

6. All'accertamento dei conguagli relativi alle entrate devolute si provvede sulla base della relativa comunicazione della Ragioneria dello Stato; in assenza di tale comunicazione entro il mese di giugno del secondo esercizio successivo a quello di riferimento la Regione definisce, accerta e imputa comunque i conguagli che dovevano essere quantificati nell'esercizio in applicazione delle norme statutarie. Nel caso in cui, in occasione del conguaglio, risulti la necessità di restituire al bilancio dello Stato acconti riscossi in eccesso rispetto all'importo definitivo della spettanza, la Regione effettua una regolazione contabile a favore delle entrate tributarie accertate nell'esercizio. Nel caso di acconti o conguagli accertati in eccesso e non riscossi, la Regione cancella il residuo attivo in occasione del primo ri accertamento ordinario.

7. Gli accantonamenti a carico della Regione sono registrati nella parte corrente della spesa, previo stanziamento, ad inizio esercizio, del contributo che si prevede sarà posto a carico dell'ente. A seguito della quantificazione definitiva dell'accantonamento da parte dello Stato, la Regione provvede:

*a)* all'impegno della relativa spesa e all'accertamento delle entrate tributarie che l'hanno finanziata;

*b)* alla relativa regolazione contabile, attraverso l'emissione dell'ordinativo di pagamento a valere dell'impegno di cui alla lettera *a)*, versato in entrata del bilancio con imputazione all'accertamento delle entrate tributarie.

Per evitare una duplicazione nel concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di indebitamento della Regione, dato che gli obiettivi del patto di stabilità interno sono definiti considerando gli effetti degli accantonamenti in termini di indebitamento, le spese relative agli accantonamenti previsti dalle disposizioni statutarie continuano a non rilevare ai fini del patto di stabilità interno.

8. Per la Regione i conguagli delle quote di spettanza dei tributi relativi agli esercizi antecedenti il 2014, non già contabilizzate a residuo sul bilancio della Regione sono accertate ed imputate all'anno di corresponsione da parte dello Stato.

9. Può costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione. Può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria:

*a)* il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione,

per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. Per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale è autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di previsione, la copertura può essere costituita dalla media dei saldi dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Restano fermi gli impegni di spesa già assunti fino all'esercizio 2015 a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate;

*b)* il 50 per cento delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberati, stanziati nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);


*c)* le riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate - risultanti da un titolo giuridico perfezionato - non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.

10. In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi o, se l'esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nell'esercizio precedente - tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate - non è possibile destinare a copertura degli investimenti le voci di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente, salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalla Regione, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le voci di cui alle lettere *a)* e *b)* non possono essere destinate a copertura degli investimenti fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato.

11. Almeno in sede di provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:

*a)* alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;

*b)* all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto;



c) agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera a) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c) del comma 9, realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

#### Art. 27.

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti entro il 31 dicembre 2015, a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione, purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. Fermi restando i limiti previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per l'attivazione delle gestioni di fondi al di fuori del bilancio, la disciplina prevista dal medesimo decreto per tali gestioni si applica dal 1° gennaio 2017.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dell'art. 79 dello Statuto, l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale a quella finanziaria, è posticipato all'esercizio 2017. Conseguentemente trova applicazione il posticipo di un anno previsto dall'art. 11, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 è predisposto ai sensi della legge regionale di contabilità nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ai sensi dell'art. 11-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'art. 79 dello Statuto, è posticipata al 2017 l'adozione del bilancio consolidato.

4. L'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2016, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e delle modalità definite nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 e successivi.

5. Fermo restando l'obbligo di adeguare il presente comma alle disposizioni statali concernenti il coordinamento tra le norme del decreto legislativo n. 118 del 2011 e quelle della legge n. 243 del 2012 in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 266 del 1992:

a) le somme iscritte nel bilancio regionale sugli esercizi antecedenti il 2016 per la realizzazione degli accordi di programma quadro con lo Stato possono essere conservate a residuo per i medesimi fini;

b) le spese di investimento soggette a gara, in presenza di una procedura di gara di affidamento attivata entro il 31 dicembre 2015, possono essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato anche in assenza di aggiudicazione definitiva.

6. Sui fondi di cui all'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011 è stanziato uno specifico accantonamento per far fronte ad eventuali ulteriori oneri relativi ai compensi per lo svolgimento degli incarichi previsti dall'art. 39-*quater*, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 già conferiti alla data del 31 dicembre 2015. L'impegno relativo a tali incarichi, assunti secondo le modalità vigenti all'atto del conferimento dell'incarico, è integrato prelevando le relative somme dal fondo di cui a questo comma, nell'anno in cui la spesa diventa esigibile.

7. Dal 2016 la Regione adotta in ogni caso gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

8. Salve le modificazioni apportate da questa legge all'art. 9 della legge regionale di contabilità, questa legge si applica dal 1° gennaio 2016, subordinatamente all'emanazione da parte dello Stato dei provvedimenti di cui all'art. 79, comma 4-*octies*, dello Statuto.

#### Art. 28.

*Modificazione dell'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)» in materia di prestazione di garanzie fideiussorie.*

1. All'art. 1 della legge regionale n. 8 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 dopo le parole: «stanziamenti necessari» sono inserite le parole: «, in relazione alle caratteristiche del debitore principale e ai profili di rischio assunti dalla Regione, come definiti con deliberazione della Giunta regionale»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

#### Art. 29.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 23 novembre 2015

ROSSI

(*Omissis*).

16R00026



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 25 settembre 2015, n. 12.

**Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 29 settembre 2015)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Variazioni alle previsioni di entrata*

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 sono introdotte le variazioni di cui all'annesso allegato A.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare delle entrate del bilancio 2015 aumenta di 143.062.653,34 euro.

Art. 2.

*Variazioni alle previsioni di spesa*

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2015 sono introdotte le variazioni di cui all'annesso allegato B.

2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare delle spese del bilancio 2015 aumenta di 143.062.653,34 euro.

Art. 3.

*Modifica dell'allegato n. 8  
al bilancio di previsione 2015*

1. L'allegato n. 8 al bilancio di previsione 2015, approvato con legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12, è sostituito dall'annesso allegato C.

Art. 4.

*Variazioni al bilancio pluriennale 2015-2017*

1. Le variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, di cui agli articoli 1 e 2, si intendono apportate anche alle previsioni del bilancio pluriennale 2015-2017.

2. Nel bilancio pluriennale 2015-2017 sono introdotte, relativamente alle previsioni per il biennio 2016-2017, le variazioni indicate nell'annesso allegato D.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Provincia*  
KOMPATSCHER

*(Omissis).*

**15R00452**

LEGGE PROVINCIALE 29 settembre 2015, n. 13.

**Modifiche della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, recante «Norme sulle telecomunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione».**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 6 ottobre 2015)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 1 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la libertà e la pluralità dei mezzi di informazione al fine di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della popolazione altoatesina, di potenziare l'identità linguistica e culturale delle persone appartenenti ai gruppi linguistici ladino, tedesco e italiano, di garantire il pluralismo di idee nonché un'offerta indipendente, diversificata, equilibrata e capillare di informazioni su tematiche locali. Uno speciale riguardo è rivolto alle esigenze dei gruppi etnici tutelati dallo statuto di autonomia.».





## Art. 2.

1. Il testo tedesco della rubrica dell'art. 2 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: «Landesbeirat für das Kommunikationswesen».

2. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Per l'espletamento delle attività indicate nella presente legge o in altre leggi o individuate dalla Giunta provinciale, è istituito presso il Consiglio provinciale il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato.

Esso è composto da sei esperti nei settori della comunicazione, dell'informazione, delle telecomunicazioni e della multimedialità.».

3. Il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Il Comitato è composto dal/dalla presidente e dal/dalla vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consigliera/e può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Una/un componente del Comitato è eletta/o su proposta della minoranza politica. Le/I componenti del Comitato non possono rimanere in carica per la durata di più di due legislature.».

## Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

«1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di una apposita struttura di supporto, istituita presso il Consiglio provinciale e individuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentiti il Comitato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in autonomia rispetto alla restante struttura organizzativa e dirigenziale del Consiglio provinciale. La struttura può essere comunque integrata dall'apporto permanente o temporaneo degli uffici del Consiglio provinciale e, per lo svolgimento di compiti particolarmente complessi e delicati, può avvalersi della consulenza di esperti e della collaborazione di altri soggetti od organismi qualificati, previa stipula di apposite convenzioni.».

## Art. 4.

1. L'art. 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 8 (Comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano). — 1. La comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano e dei suoi enti avviene attraverso canali informativi idonei. Nel rispetto delle disposizioni in materia di appalti pubblici, la Provincia e gli enti da essa dipendenti affidano incarichi

per la realizzazione di servizi di stampa, di informazione e redazionali o per diffondere tali informazioni presso l'opinione pubblica. La comunicazione istituzionale avviene attraverso il mezzo di informazione più idoneo a seconda del target da raggiungere, nel rispetto del principio dell'equa distribuzione degli incarichi, tenuto conto in particolare delle piccole e microimprese ai sensi del diritto dell'Unione europea, della distribuzione territoriale, delle lingue provinciali nonché delle copie vendute e distribuite.

2. Per realizzare le finalità di cui all'art. 1, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inclusi quelli di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, con giornali e riviste nonché con portali online aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare pregio e di servizi e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I diritti di utilizzazione e diffusione di tali produzioni spettano alla Provincia.

3. La Provincia può stipulare convenzioni o contratti con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, affinché il servizio raggiunga, sull'intero territorio provinciale, il grado di copertura previsto nel contratto di servizio di cui all'art. 3 della convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la Rai, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.».

## Art. 5.

1. L'art. 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 9 (Promozione delle imprese di comunicazione locali e definizioni). — 1. Alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 concorrono la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, emittenti radiotelevisive private nonché portali online privati.


2. Ai sensi dell'art. 8, primo comma, punto 4), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, la Provincia può concedere per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge agevolazioni anche a istituzioni private che non hanno accesso ai fondi derivanti dai canoni della Radiotelevisione italiana.

3. Per le finalità del presente articolo e degli articoli 9-bis e 10 valgono le seguenti definizioni:

a) per «emittenti radiotelevisive» si intendono le emittenti che esercitano legittimamente la propria attività e che trasmettono programmi in chiaro che possono essere ascoltati o visti da tutti;

b) per «portali informativi online» si intendono i portali Internet il cui scopo principale è quello di rendere disponibili in chiaro al pubblico contenuti di carattere informativo o educativo. I portali devono essere registrati presso il competente Tribunale o altro registro equivalente;

c) per «emittenti private» e «portali privati» si intendono le emittenti e i portali privi di un contratto pubblico e senza una partecipazione pubblica diretta o indiretta;



d) per «emittenti televisive locali» si intendono le emittenti televisive private che:

1) dispongono di una propria redazione, con almeno un o una giornalista che lavora prevalentemente in quella redazione;

2) trasmettono i loro programmi prevalentemente sul territorio provinciale o i cui programmi raggiungono una copertura pari ad almeno il 70 per cento della popolazione provinciale, e

3) che trasmettono per almeno 30 minuti al giorno contenuti incentivabili, tra cui notiziari locali per almeno 10 minuti al giorno nella fascia di massimo ascolto, eccetto le domeniche e i festivi ed escluse le repliche;

e) per «emittenti radiofoniche locali» si intendono le emittenti radiofoniche private:

1) i cui programmi sono trasmessi prevalentemente sul territorio provinciale o che raggiungono una copertura pari ad almeno il 60 per cento della popolazione provinciale, e

2) che trasmettono per almeno 30 minuti al giorno contenuti incentivabili, tra cui notiziari locali almeno tre volte al giorno, per un totale di almeno 20 minuti nella fascia di massimo ascolto, eccetto le domeniche e i festivi ed escluse le repliche;

f) per «portali informativi online locali» si intendono i portali informativi online privati:

1) che dispongono di una propria redazione con almeno un/una giornalista e producono contenuti realizzati da giornalisti con contratto di lavoro subordinato o free lance oppure sotto la responsabilità redazionale di giornalisti e

2) che pubblicano quotidianamente almeno dieci contenuti incentivabili, calcolati in una media settimanale, escluse le repliche;

g) per «contenuti incentivabili» si intendono i programmi o articoli online autoprodotti, inclusi i notiziari locali su tematiche che si riferiscono specificatamente all'Alto Adige o di particolare interesse per la popolazione locale, in settori quali, ad esempio, politica, cultura, sociale, scienza, lingue, istruzione, economia, tutela delle minoranze e sport;

h) per «notiziari locali» si intendono i programmi o articoli online autoprodotti che riportano notizie attuali su tematiche che si riferiscono specificatamente all'Alto Adige o di particolare interesse per la popolazione locale;

i) per «programmi o articoli online autoprodotti» si intendono contenuti realizzati in nome e per conto dell'emittente o del portale online da giornalisti dipendenti o indipendenti, da agenzie, o realizzati sotto la responsabilità redazionale di giornalisti;

j) per «giornalisti» si intendono i giornalisti professionisti o i pubblicisti iscritti all'albo nazionale dell'Ordine dei giornalisti. I giornalisti residenti in un altro Paese membro dell'Unione europea possono avere, in alternativa, un'abilitazione equivalente in base alle norme vigenti nel Paese di residenza;

k) per «responsabilità redazionale» si intende l'esercizio di una vigilanza permanente ed efficace sui programmi autoprodotti;

l) per «imprese beneficiarie» si intendono le emittenti radiotelevisive locali e i portali informativi online locali a cui vengono concesse compensazioni finanziarie.».

#### Art. 6.

1. Dopo l'art. 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 9-bis (*Compensazioni finanziarie*). — 1. La realizzazione e la diffusione di contenuti incentivabili per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, sono da ritenersi servizi di interesse economico generale ai sensi del diritto dell'Unione europea. Per l'espletamento di questo tipo di servizio pubblico la Giunta provinciale può concedere alle emittenti radiotelevisive locali e ai portali informativi online locali compensazioni finanziarie sotto forma di contributi a fondo perduto.

2. La Giunta provinciale definisce con deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, i servizi di interesse economico generale e determina le modalità del loro affidamento, del loro finanziamento e regolare controllo, in osservanza del diritto dell'Unione europea.».

#### Art. 7.

1. L'art. 10 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

«Art. 10 (*Beneficiari e ammontare delle compensazioni finanziarie*). — 1. Le compensazioni finanziarie sono concesse a emittenti radiotelevisive locali e a portali informativi online locali che realizzano, fanno realizzare o anche solo trasmettono contenuti incentivabili. Sono esclusi le emittenti e i portali che:

a) a causa dei contenuti da essi divulgati sono da ritenersi rappresentanti di gruppi di interesse quali partiti politici, organizzazioni professionali, sindacali o religiose o che non sono in linea con i principi e le finalità di cui all'art. 1;

b) non osservano le norme in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

c) hanno violato norme fondamentali della legislazione vigente in materia di lavoro, tributaria e dei mezzi di informazione;

d) hanno procedure di concordato preventivo o fallimentari pendenti;

e) diffondono prevalentemente contenuti connessi con il commercio elettronico, le televendite, l'organizzazione di giochi a premi, sponsorizzazioni e attività promozionali o attività commerciali simili.

2. L'esclusione è deliberata dalla Giunta provinciale, sentito il parere del Comitato.

3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, i criteri e le modalità di concessione delle compensazioni finanziarie, tenuto conto dei seguenti aspetti:



a) per le emittenti radiotelevisive: gli indici di ascolto sul territorio provinciale, determinati sulla base delle rilevazioni che l'Istituto provinciale di statistica effettua periodicamente, sentita l'associazione di categoria più rappresentativa delle emittenti;

b) per i portali informativi online: gli accessi o altri indicatori oggettivi per determinare il numero di accessi sul territorio provinciale;

c) costi di produzione e di diffusione dei contenuti incentivabili.

4. Nella deliberazione di cui al comma 3 sono determinati i costi ammissibili a compensazione e stabiliti tutti gli altri criteri oggettivi e soggettivi per accedere all'agevolazione, per il relativo calcolo e la relativa liquidazione, con la possibilità di definire una differenziazione delle agevolazioni in base alla tipologia dei mezzi di informazione e di prevedere anche contributi di base minimi.

5. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce il ruolo centrale del dibattito pubblico per la formazione di opinione all'insegna dei principi della democrazia. Per evitare che con i contributi concessi ai sensi della presente legge siano finanziati portali nei cui forum online vengono pubblicati commenti dai contenuti penalmente rilevanti, offensivi, discriminatori o per altri versi inaccettabili, e per contribuire in tal modo a migliorare il livello del dibattito, sono concesse compensazioni finanziarie unicamente ai portali informativi online che per la partecipazione ai forum impongono agli utenti la creazione di un conto utente personale non trasferibile e protetto da password e che comunicano al Comitato il nominativo di una persona responsabile dei forum. La Giunta provinciale emana con propria delibera, sentito il Comitato, le norme attuative che vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. La Giunta provinciale può prevedere in particolare compensazioni finanziarie per la moderazione redazionale dei forum, per l'istituzione di garanti e per l'applicazione di sistemi di crittografia ai conti utente.»

#### Art. 8.

1. L'art. 11 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 11 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. Le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 9, 9-bis e 10 per l'esercizio finanziario 2015 sono stimate in 1.000.000,00 di euro; esse saranno coperte con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio nel fondo globale per nuovi provvedimenti legislativi (UPB 27115) a carico dell'esercizio 2015. Le spese a carico dei successivi esercizi finanziari saranno stabilite con la legge finanziaria annuale.

2. L'assessora o l'assessore alle finanze è autorizzata/o a disporre con decreto, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, le necessarie variazioni al bilancio 2015.

3. Le spese per l'attività e il funzionamento del Comitato di cui all'art. 2 sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Provincia*  
KOMPATSCHER

15R00458

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
1° ottobre 2015, n. 24.

**Modifica delle disposizioni relative alle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41/I-II del 13 ottobre 2015)*

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Viasta la deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 dell'8 settembre 2015;

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito: "I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il termine previsto dalla normativa statale."

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito: "Entro il 1° novembre 2015 deve essere presentato alla Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile il "Piano di adeguamento dei rifugi alpini alle disposizioni antincendio", da redigere secondo lo schema del modulo allegato".

#### Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° ottobre 2015

KOMPATSCHER

(*Omissis*).

15R00461





DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
9 ottobre 2015, n. 25.

**Modifiche del regolamento relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 20 ottobre 2015)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1102 del 22 settembre 2015;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo la lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera *g*):

“*g*) i locatari che rinunciano a un alloggio loro assegnato dall'Istituto per l'Edilizia Sociale, per un periodo di cinque anni dalla data della rinuncia.”

2. Il comma 11 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“11. La prestazione ammonta al 100 per cento della spesa ammessa per i nuclei familiari con un valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare fino al 15 per cento per i nuclei familiari con un valore della situazione economica pari a 2,7.”

3. Dopo il comma 12 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 12/bis:

“12/bis. I componenti del nucleo familiare beneficiario devono mantenere dimora stabile e ininterrotta in provincia di Bolzano per la durata della concessione della relativa prestazione. Qualora si accerti, nel caso di concessione in corso, che uno o più componenti, senza giustificato motivo, non soddisfano più tali requisiti, l'ente assume, dalla data dell'accertamento e con comunicazione scritta all'utente, una nuova decisione per la durata residua della concessione, sulla base dei dati e delle informazioni in suo possesso.”

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il 21 ottobre 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 ottobre 2015

KOMPATSCHER

*(Omissis).*

15R00523

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
10 settembre 2015, n. 0186/Pres.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 23 settembre 2015)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), che ha ridefinito e innovato il sistema generale delle azioni e degli interventi regionali nel settore delle politiche giovanili;

Viste in particolare le disposizioni di cui agli articoli:

24, che prevede la concessione di contributi per l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle attività di centri di aggregazione giovanile, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alle attività medesime;

33, in base al quale i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla legge stessa di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati in via regolamentare, previo parere della Commissione consiliare competente;


34, comma 1, in base al quale fino all'entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi promozionali e di sostegno previsti dagli articoli 21, 22 e 24 della legge stessa, continuano a trovare applicazione gli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e i relativi regolamenti di attuazione, tra cui anche il regolamento emanato con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 036/Pres. (Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge regionale 12/2007);

34, comma 2, in base al quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti per la disciplina degli interventi di cui ai citati articoli 21, 22 e 24 della legge stessa, i regolamenti attuativi degli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 12/2007 continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima;

34, comma 7, per effetto del quale, nelle more della costituzione del registro di cui all'art. 11, le associazioni giovanili di cui all'art. 12 possono comunque accedere ai finanziamenti previsti dalla legge stessa;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;



Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1730 del 4 settembre 2015;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall'art. 24 della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall'art. 24 della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).**

(Omissis).

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile, come definiti dall'art. 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

Art. 2.

*Soggetti beneficiari*

1. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 1:

a) enti locali e altri enti pubblici;  
b) associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'art. 11 della legge regionale, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro.

2. I soggetti devono essere proprietari di immobili destinati o da destinare a centri di aggregazione giovanile o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili stessi o titolari di un diritto personale di godimento derivante da contratto di locazione o di comodato purché la durata di tale contratto si estenda per un biennio successivo alla data di finalizzazione del contributo.

3. Nel caso previsto dalla lettera b) comma 1 dell'art. 3 la titolarità sarà verificata in sede di rendicontazione.

Art. 3.

*Tipologia degli interventi finanziabili*

1. Sono ammissibili a contributo i seguenti tipi di intervento, relativi a edifici, comprensivi degli impianti eventualmente annessi, destinati o da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile nel rispetto delle caratteristiche e delle condizioni di cui all'art. 24 della legge regionale n. 5/2012:

a) nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e attività di edilizia libera così come definiti dall'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

b) acquisto dell'edificio o dell'area di sedime nel caso di nuova costruzione.

2. Sono inoltre ammissibili a contributo gli acquisti di arredi fissi e mobili e di attrezzature funzionali alle attività svolte negli edifici, destinati o da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile.

3. Non sono comunque ammessi a finanziamento gli interventi edilizi di sola manutenzione ordinaria di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 19/2009.

Art. 4.

*Natura e intensità dei contributi*

1. I contributi di cui all'art. 1 consistono in contributi in conto capitale, in misura non superiore al novanta per cento della spesa ammessa, a titolo di concorso nelle spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

2. Si considera spesa ammessa l'importo complessivo delle spese ammissibili, come definite all'art. 5, al netto degli altri contributi pubblici o privati ottenuti per il medesimo intervento; corrispondentemente, la parte di spesa ammessa non coperta dal contributo regionale rimane a carico del beneficiario.

3. A fronte di un progetto unitario che comprenda più lotti, per un massimo di 4 lotti autonomamente funzionali e fruibili, valutabili nella loro interezza, potrà essere approvato il programma finanziario proposto nel progetto unitario, assegnando il contributo per un solo lotto e garantendo la priorità per i lotti successivi, in caso di rifinanziamento dell'azione negli esercizi successivi. Per ogni bando potrà essere ammesso nella graduatoria di cui all'art. 11 comma 2 lettera a) al massimo un progetto unitario.

Art. 5.

*Spese ammissibili*

1. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), per l'ammissibilità della spesa trovano applicazione gli articoli 56 e 59 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), si considerano spese ammissibili a contributo le spese risultanti dalla relazione tecnica di stima redatta e asseverata da un professionista abilitato o dal tecnico comunale che si assume la responsabilità della stima.

3. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 3, comma 2, si considerano spese ammissibili a contributo, oltre al costo previsto per l'acquisto degli arredi e attrezzature, anche l'importo relativo all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), se sostenuta e non recuperabile.

Art. 6.

*Procedura attuativa*

1. L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti contributivi disciplinati dal presente regolamento è il Servizio competente in materia di gestione delle risorse per spese di investimento per le politiche giovanili nell'ambito della Direzione centrale competente in tale medesima materia, di seguito Servizio, che vi provvede sulla base di bandi emanati con decreto del Direttore centrale distintamente per gli interventi relativi a edifici, come indicati all'art. 3, comma 1, e per gli interventi di acquisto di arredi e attrezzature, come indicati all'art. 3, comma 2.



## Art. 7.

*Contenuto dei bandi*

1. I bandi di cui all'art. 6 recano, in particolare, l'indicazione dei seguenti elementi sulla base delle scelte del programma operativo di gestione (POG) di cui all'art. 28 della legge regionale 8 agosto 2007 n. 21 (norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale):

- a) i soggetti beneficiari, compresi tra i soggetti di cui all'art. 2;
- b) le specifiche tipologie di intervento finanziabili, individuate fra quelle di cui all'art. 3, commi 1 e 2;
- c) l'entità della dotazione finanziaria disponibile;
- d) il limite minimo e il limite massimo della spesa ammissibile per i singoli tipi di intervento nel rispetto del limite generale di cui all'art. 4, comma 1;
- e) il termine e le modalità di presentazione della domanda;
- f) l'articolazione e la specificazione del punteggio relativo ai criteri di priorità e di valutazione individuati dagli articoli 8 e 9;
- g) le modalità di erogazione del contributo;
- h) i termini e le modalità di rendicontazione.

## Art. 8.

*Criteri di valutazione e priorità per il finanziamento degli interventi relativi a edifici*

1. Al soddisfacimento delle domande riconosciute ammissibili, volte a ottenere il contributo per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, si provvede, ai sensi dell'art. 24 comma 2 della legge regionale n. 5/2012, mediante l'applicazione delle seguenti priorità e l'attribuzione del corrispondente punteggio:

- a) interventi su edifici già destinati a sede di centri di aggregazione giovanile: fino a 50 punti;
- b) interventi edilizi su edifici pubblici o privati da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile: fino a 35 punti;
- c) costruzione di nuovi edifici da destinare a centri di aggregazione giovanile: fino a 10 punti;
- d) acquisto di edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile: fino a 5 punti.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) sono ammessi a finanziamento mediante l'applicazione, nell'ordine, dei seguenti sottocriteri di valutazione:

- a) interventi consistenti nella prosecuzione o nel completamento di opere già avviate e assistite da precedenti contribuzioni pubbliche, per la realizzazione di lotti funzionali necessari al completamento dell'opera;
- b) interventi proposti da soggetti che hanno accordi/convenzioni per l'utilizzo del centro di aggregazione giovanile da parte del Comune nell'ambito di iniziative di particolare interesse per il rilevante impatto sociale e territoriale e di inclusione sociale, in relazione alla funzione di servizio delle strutture a favore dei giovani;
- c) interventi di ampliamento o interventi finalizzati a migliorare la funzionalità e la fruizione degli spazi esistenti, dedicati all'organizzazione di eventi collettivi;
- d) elevato livello di progettazione pari all'immediata cantierabilità.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b) sono ammessi a finanziamento mediante l'applicazione, nell'ordine, dei seguenti sottocriteri di valutazione:

- a) interventi da realizzare su edifici dismessi o degradati;
- b) interventi proposti da soggetti che hanno accordi/convenzioni per l'utilizzo del centro di aggregazione giovanile da parte del Comune;
- c) interventi necessari per la bonifica di amianto.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c) sono ammessi a finanziamento mediante l'applicazione, nell'ordine, dei seguenti sottocriteri di valutazione:

- a) interventi consistenti nella prosecuzione o nel completamento di opere già avviate e assistite da precedenti contribuzioni pubbliche, per la realizzazione di lotti funzionali necessari al completamento dell'opera;

b) iniziative di particolare interesse per il rilevante impatto sociale e territoriale e di inclusione sociale, in relazione alla funzione di servizio delle strutture a favore dei giovani;

c) elevato livello di progettazione pari all'immediata cantierabilità.

5. Gli interventi di cui al comma 1, lettera d) sono ammessi a finanziamento mediante l'applicazione, nell'ordine, dei seguenti sottocriteri di valutazione:

- a) carenza di strutture adeguate nel raggio di 30 km;
- b) immediata disponibilità della parte venditrice alla stipula del contratto;
- c) analisi demografica del territorio per la valutazione dei possibili beneficiari del servizio.

6. Per tutte le priorità di cui al comma 1, si tiene conto, ai fini della graduazione del punteggio, anche di elementi quantitativi risultanti dalla relazione sull'attività che si svolge o si svolgerà nel centro di aggregazione giovanile e prevista dall'art. 10 comma 2 lettera c), quali le ore di apertura settimanale del centro, presenza di operatori qualificati, qualifiche degli operatori, giovani presenti sul territorio potenziali beneficiari, enti o associazioni che operano nel centro, numero di eventi pubblici e aperti alla cittadinanza organizzati nell'anno precedente.

7. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dalla maggiore quota percentuale della spesa ammessa che il beneficiario dichiara di coprire con fondi propri.

8. Nel caso di progetti unitari, già valutati nella loro interezza e inseriti nelle graduatorie come previsto dall'art. 11 comma 2 lettera a), il lotto funzionale non ancora finanziato è prioritario rispetto agli altri.

9. Al richiedente che si impegnerà ad effettuare i versamenti discendenti dagli obblighi tributari, relativamente alle attività svolte in qualità di beneficiario, utilizzando un conto corrente di addebito aperto presso una filiale bancaria, avente sede nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, per tutto il tempo di durata dei lavori, verrà assegnata la premialità di 5 punti.

## Art. 9.


*Criteri di valutazione per il finanziamento degli interventi relativi agli acquisti di arredi e attrezzature*

1. Ai fini del soddisfacimento delle domande riconosciute ammissibili, volte a ottenere il contributo per gli interventi di cui all'art. 3, comma 2, relativi all'acquisto di arredi e attrezzature, si provvede alla valutazione degli interventi stessi e alla formulazione della relativa graduatoria mediante l'applicazione dei criteri e l'attribuzione del corrispondente punteggio, come di seguito indicati:

- a) acquisto di arredi e attrezzature necessari per assicurare la migliore funzionalità degli spazi dedicati all'organizzazione di eventi collettivi: fino a 40 punti;
- b) acquisto di arredi e attrezzature funzionali all'effettiva fruizione di edifici e annessi impianti, destinati o da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile, oggetto di interventi edilizi già finanziati con contributi pubblici: fino a 30 punti;
- c) acquisto di arredi e attrezzature finalizzati all'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e all'accesso responsabile a internet: fino a 20 punti;
- d) maggiore quota percentuale della spesa ammessa che il beneficiario dichiara di coprire con fondi propri: fino a 10 punti.

2. Per tutte le priorità di cui al comma 1, si tiene conto, ai fini della graduazione del punteggio, anche di elementi quantitativi risultanti dalla relazione sull'attività che si svolge o si svolgerà nel centro di aggregazione giovanile e prevista dall'art. 10 comma 2 lettera c), quali le ore di apertura settimanale del centro, presenza di operatori qualificati, qualifiche degli operatori, giovani presenti sul territorio potenziali beneficiari, enti o associazioni che operano nel centro, numero di eventi pubblici e aperti alla cittadinanza organizzati nell'anno precedente.

3. A parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'ordine cronologico di presentazione della domanda.





## Art. 10.

*Presentazione della domanda*

1. La domanda di contributo è presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando, e deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dei soggetti richiedenti o, nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto pubblico, dal soggetto legittimato secondo il rispettivo ordinamento.

2. Le domande sono corredate da:

a) per gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettere a) e b): quadro economico, cronoprogramma e relazione illustrativa, tecnica e progettuale;

b) per gli interventi di cui all'art. 3 comma 2: preventivo di spesa, cronoprogramma e relazione descrittiva;

c) relazione sull'attività che si svolge o si svolgerà nel centro di aggregazione giovanile e ulteriore documentazione specificatamente richiesta dal bando con riferimento alla tipologia di intervento finanziabile.

3. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2 può presentare, a valere su ciascun bando, un'unica domanda, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate. Ciascuna domanda può riferirsi a un solo intervento, a pena di inammissibilità.

## Art. 11.

*Istruttoria delle domande*

1. Il Servizio accerta la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'ammissibilità degli interventi al contributo, verifica la completezza e la regolarità formale delle domande e con riferimento alle domande risultate ammissibili procede, alla definizione della graduatoria. La graduatoria è formata, con riferimento agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, secondo l'ordine di priorità determinato sulla base dei criteri e sottocriteri previsti all'art. 8, e con riferimento agli interventi di cui all'art. 3, comma 2, mediante valutazione comparativa effettuata sulla base dei criteri fissati all'art. 9.

2. A conclusione dell'istruttoria, con decreto del Direttore centrale competente in materia di gestione delle risorse per spese di investimento per le politiche giovanili, adottato entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di contributo e pubblicato sul sito istituzionale, sono approvati:

a) l'elenco dei progetti unitari che comprendono più lotti autonomamente funzionali e fruibili, che sono stati valutati nella loro interesse, i quali per un solo lotto rientrano nella graduatoria di cui alla lettera b) e che garantiscono la priorità per i lotti successivi, in caso di rifinanziamento dell'azione negli esercizi successivi;

b) la graduatoria degli interventi ammessi e finanziabili, con il relativo ammontare della spesa ammessa e l'entità del finanziamento regionale assegnato, nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;

c) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

3. L'importo del contributo regionale è determinato a copertura dell'intera spesa ammessa, al netto della quota minima posta a carico del beneficiario ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) o dell'eventuale maggiore quota che il beneficiario dichiara di coprire con fondi propri.

4. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.

5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare la concessione del contributo nell'importo di cui al comma 3, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di concorso con fondi propri

fino a copertura dell'intera spesa ammessa. In assenza di tale maggiore concorso con fondi propri del beneficiario, quest'ultimo può rideterminare la spesa complessiva dell'intervento a condizione che lo stesso non sia modificato in modo sostanziale; l'intervento si intende modificato in modo non sostanziale quando viene garantita la realizzazione di un suo lotto, autonomamente funzionale e fruibile, ovvero, nel caso di acquisti, quando rimangono inalterate la tipologia dei beni e la finalità originariamente prevista.

6. Fatto salvo il caso previsto dal comma 5, con riferimento agli interventi inseriti nella graduatoria, eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse voci di spesa ammissibili inizialmente previste, e tali da non comportare modifiche sostanziali dell'intervento finanziato, possono essere autorizzate dal Servizio nei soli casi, eccezionali e documentati, di sopravvenuta impossibilità di realizzare l'intervento in modo conforme a quanto dichiarato nella domanda. Per modifiche sostanziali si intendono quelle variazioni che siano tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'intervento finanziato, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che modificano la valutazione originaria.

## Art. 12.

*Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi*

1. Il provvedimento di concessione per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) è adottato entro novanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, previa presentazione di una perizia dell'ufficio tecnico dell'ente locale o, nel caso di enti pubblici diversi o di altri privati, di una perizia asseverata, unitamente al contratto preliminare d'acquisto. All'erogazione si provvede a fronte dell'approvazione del rendiconto, che è presentato mediante produzione del contratto definitivo di compravendita.

2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui al Capo XI della legge regionale n. 14/2002.


3. Il provvedimento di concessione per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), è adottato entro novanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria; detto termine è sospeso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) in pendenza dell'acquisizione, per i privati, del progetto di adeguato approfondimento come previsto dalla legge regionale n. 14/2002.

4. Il provvedimento di concessione per gli interventi di cui all'art. 3, comma 2, è adottato entro novanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.

## Art. 13.

*Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione*

1. I beneficiari del contributo per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 hanno l'obbligo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, della legge n. 5/2012, di mantenere a favore dei centri di aggregazione giovanile la destinazione degli edifici e annessi impianti, oggetto della contribuzione regionale, per la durata di dieci anni dalla data di ultimazione dell'intervento edilizio o dalla data di acquisto. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari che i beni oggetto dei contributi. La verifica del rispetto del vincolo di destinazione d'uso può essere disposta mediante ispezioni e controlli ai sensi dell'art. 45, comma 3, della legge regionale n. 7/2000.



2. I beneficiari del contributo per gli interventi di cui all'art. 3, comma 2 hanno l'obbligo di mantenere a favore dei centri di aggregazione giovanile la destinazione d'uso degli arredi e delle attrezzature oggetto della contribuzione regionale, per la durata di cinque anni dalla data di acquisto.

3. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, i soggetti privati beneficiari del contributo trasmettono annualmente, entro la data fissata nel decreto di concessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il rispetto del vincolo medesimo.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale n. 7/2000. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 3 si procede alla verifica del rispetto del vincolo di destinazione mediante ispezioni e controlli ai sensi dell'art. 45, comma 3, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 14.

*Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e della legge regionale n. 14/2002.

Art. 15.

*Norma transitoria*

1. Ai sensi dell'art. 34 comma 2 della legge regionale n. 5/2012, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 36 (Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge regionale n. 12/2007).

Art. 16.

*Abrogazione*

1. Il decreto del Presidente della Regione n. 36/2008 è abrogato.

Art. 17.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

*Visto, il Presidente:* SERRACCHIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
16 settembre 2015, n. 0189/Pres.

**Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 39 del 30 settembre 2015)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2006)», ed, in particolare, l'art. 8, commi 69 e seguenti;

Visto il vigente «Regolamento di esecuzione dell'art. 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi», emanato con proprio decreto 19 agosto 2010, n. 0196/Pres. e modificato con proprio decreto 16 febbraio 2011 n. 025/Pres. e con proprio decreto 16 gennaio 2012 n. 012/Pres.;

Ravvisata la necessità di riformare completamente il regolamento ed i criteri e le modalità di sostegno finanziario delle società di gestione degli alberghi diffusi che risultano formalmente costituite ed effettivamente operative;


Visto il «Regolamento di esecuzione dell'art. 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi»;

Visto il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Visto l'art. 42 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2015, n. 1779;



## Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

**Regolamento di esecuzione dell'art. 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi.**

(Omissis).

## Art. 1.

*Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento determina i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi, di seguito società di gestione, che risultano formalmente costituite ed effettivamente operative in Comuni ubicati nel territorio montano, in esecuzione dell'art. 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2006) come da ultimo modificata dalla legge regionale 16 luglio 2010 n. 12.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) territorio montano: zone omogenee di cui all'allegato A dell'art. 2, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e successive modificazioni e integrazioni;

b) aiuto a titolo de minimis: gli aiuti previsti dal Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'U.E. n. L 352/1 del 24 dicembre 2013.

## Art. 3.

*Beneficiari e requisiti di ammissibilità*

1. Possono beneficiare del contributo le società di gestione in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) formale costituzione: per formale costituzione si intende il possesso al momento della presentazione della domanda della SCIA o dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di Albergo diffuso di cui all'art. 56 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) effettiva operatività: è effettivamente operativa la società che:

1) gestisce unità abitative relativamente alle quali, nell'anno solare precedente la presentazione della domanda, siano riscontrate un minimo complessivo di 700 presenze;

2) offre servizi alla comunità realizzata mediante almeno una convenzione, accordo o protocollo di intesa, stipulati con uno o più Comuni o Enti o Associazioni che operano sul territorio di competenza;

3) garantisce un orario di apertura al pubblico della reception di almeno tre ore al giorno per sei giorni su sette (per almeno 270 giorni all'anno);

4) provvede alla promozione delle unità abitative dell'albergo diffuso in modo diretto e senza l'intervento di soggetti terzi.

2. Per la verifica dell'effettiva operatività di cui al comma 1, lettera b) punto 1 ci si avvale del registro delle presenze di cui all'art. 8 comma 71-bis della legge regionale 2/2006 e successive modificazioni.

3. Il registro delle presenze, redatto su supporto cartaceo ovvero informatico, dovrà contenere l'indicazione nominativa di ciascun ospite dell'albergo diffuso, con il relativo periodo di permanenza e con l'indicazione della correlata unità abitativa occupata. Il medesimo registro deve contenere apposite tabelle riassuntive del totale delle presenze per ogni unità abitativa.

4. Per la verifica di cui al comma 1, lettera b) punto 2, copia della/e convenzione/i accordo/i o protocollo/i di intesa.

5. Per la verifica di cui al comma 1, lettera b) punto 3, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della società di gestione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

## Art. 4.

*Presentazione della domanda*

1. La domanda di finanziamento è presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio coordinamento politiche per la montagna entro il termine del 31 marzo di ogni anno.

2. La domanda, redatta secondo il modello Allegato A, in regola con le disposizioni in materia di bollo, viene presentata esclusivamente mediante Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC montagna@certregione.fvg.it.

3. La domanda si intende validamente inviata se:

a) inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente;

b) sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata ed inviata tramite PEC, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità.

4. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.





5. Alla domanda è allegata, pena la non ammissibilità della domanda stessa, la seguente documentazione:

a) copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del legale rappresentante della società di gestione;

b) copia della SCIA o dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di albergo diffuso di cui all'art. 56 della L.R. 2/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) copia del registro delle presenze relative all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda, di cui all'art. 3, comma 2;

d) copia della/e convenzione/i o accordo/i o protocollo/i di intesa di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della società di gestione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:

1) l'inesistenza oppure l'eventuale sussistenza di altro aiuto a titolo «de minimis» ricevuto nell'anno di presentazione della domanda e nei due esercizi finanziari precedenti;

2) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

3) l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio di ricevimento, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) punto 3;

4) la promozione delle unità abitative dell'albergo diffuso effettuata esclusivamente dalla società di gestione.

#### Art. 5.

##### *Inammissibilità della domanda*

1. Sono inammissibili le domande prive di sottoscrizione, nonché quelle pervenute oltre i termini di cui all'art. 4, comma 1.

#### Art. 6.

##### *Punteggi e graduatoria*

1. Alla domanda di finanziamento è attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

a) presenza di convenzioni per lo svolgimento di attività in favore dell'utenza in collaborazione con uno o più Comuni, Enti o Associazioni su cui insiste l'albergo diffuso stesso: punti 60 per ogni convenzione conclusa con soggetti giuridici distinti fino ad un massimo di 180 punti;

b) convenzione per attività di coordinamento e gestione in rete con altri alberghi diffusi punti 30 per ogni convenzione fino ad un massimo di 90 punti;

c) disponibilità di servizi aggiuntivi offerti e gestiti direttamente dalla società di gestione a favore della collettività, quale ad esempio, internet point: punti 10 per ogni servizio fino ad un massimo di punti 50;

d) disponibilità di servizi aggiuntivi per gli ospiti dell'Albergo diffuso offerti tramite convenzioni con altri soggetti, con l'indicazione espressa degli sconti applicati nella misura comunque non inferiore al 10%: punti 5 per ogni servizio, fino ad un massimo di punti 30;

e) orario di apertura della reception superiore alle tre ore al giorno per sei giorni su sette: punti 5 per ogni ora in più;

f) orario di reperibilità telefonica superiore alle 12 ore al giorno per sette giorni su sette: punti 2 per ogni ora in più;

g) aumento del numero di presenze degli ospiti dell'Albergo diffuso nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Il numero delle presenze corrisponde al numero di giorni per il numero di posti letto occupati: punti 5 ogni 50 presenze in più rispetto all'anno precedente fino al massimo di 50 punti;

h) possesso della prima autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività dell'albergo diffuso di cui all'art. 56 della L.R. 2/2002, rilasciata nell'annualità:

1) dal 2002 al 2004 punti 10;

2) dal 2005 al 2008 punti 50;

3) dal 2009 e successivi punti 100.

2. Ai fini dell'accertamento dei punteggi di cui al comma 1, alla domanda sono allegati altresì:

a) per la verifica di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e d): copia delle convenzioni;

b) per la verifica di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), e), f), g), h): dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società di gestione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta:

1) tipologia di servizi aggiuntivi offerti direttamente dalla società di gestione;

2) tipologia di servizi aggiuntivi offerti in convenzione con altri soggetti;

3) l'orario di reperibilità telefonica con relativo numero telefonico;

4) numero annuale di presenze relative ai due anni antecedenti l'anno di presentazione della domanda.

3. Ai sensi dell'art. 44 legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) il Servizio Coordinamento Politiche per la montagna effettua controlli in loco a campione su almeno il 20 per cento delle domande presentate.

4. La graduatoria delle domande di finanziamento, formulata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascuna società di gestione, con l'evidenza del contributo concedibile, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### Art. 7.

##### *Spese ammissibili e misura dei contributi*

1. Sono ammissibili le spese sostenute per:

a) il personale dipendente e per lavoro occasionale retribuito con voucher nel limite del 30% della spesa sostenuta;

b) spese per la tenuta della contabilità della società di gestione;


c) organizzazione o partecipazione ad iniziative di promozione di tipo culturale, popolare ed enogastronomico quali quelle rivolte alla valorizzazione dei prodotti tipici della zona, degli antichi mestieri, dell'artigianato locale e delle tradizioni del luogo comprese le attività didattiche, ricreative, sportive ed escursionistiche;

d) organizzazione e gestione di iniziative di marketing turistico e di iniziative promozionali e pubblicitarie individuali e collettive comprese le spese sostenute per la gestione del sito internet e per le consulenze esterne soggette a ritenuta d'acconto o a ritenuta d'acconto e IVA;

e) acquisto di arredi, installazione e acquisto di antenne televisive, acquisto di apparecchi televisivi e accessori, acquisto di apparecchiature informatiche anche multimediali e telefoniche, per l'ufficio di ricevimento, la sala ad uso comune e le unità abitative.

2. I contributi sono concessi a titolo de minimis, in osservanza delle condizioni prescritte dal REG. (UE) n. 1407/2013, nella forma di contributi in conto capitale e con la modalità di cui all'art. 8 comma 1. Le società di gestione sono informate circa il carattere di contributo a titolo «de minimis», mediante esplicito riferimento nel decreto di concessione.

3. Le spese di cui al comma 1, lettere b), c), d) del presente articolo sono ammissibili a contributo nella misura del 80% della spesa ammissibile, nella misura del 100% per le spese di cui alla lettera e).



4. Ai sensi dell'art. 3 comma 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di euro 200.000,00 (duecentomila) nell'arco di tre esercizi finanziari.

#### Art. 8.

##### *Divieto di cumulo*

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per il finanziamento delle tipologie di spesa previste nel presente regolamento.

#### Art. 9.

##### *Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi*

1. Il contributo è concesso, entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria delle domande di finanziamento, con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna proporzionalmente al punteggio ottenuto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria e tenuto conto della disponibilità delle risorse finanziarie stanziare sul bilancio regionale. Le società di gestione beneficiarie, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione, presentano comunicazione scritta di accettazione del contributo e, se del caso, richiesta di erogazione in via anticipata di cui al comma 2.

2. L'erogazione in via anticipata è disposta nella misura massima del 70 per cento del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa ai sensi del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 7/2000.

3. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata al Servizio coordinamento politiche per la Montagna, entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000 e corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della società di gestione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che attesta l'inesistenza o l'eventuale sussistenza di qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda, nonché l'inesistenza di altri contributi percepiti per il finanziamento delle stesse tipologie di spesa previste dal presente Regolamento.

4. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 il servizio effettua controlli in loco a campione sul 20 per cento delle rendicontazioni presentate dai soggetti beneficiari.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la liquidazione del contributo avviene in unica soluzione con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna. Il contributo non può in nessun caso eccedere la somma della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo è rideterminato qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore al contributo concesso.

6. Sono ammissibili a rendiconto esclusivamente le spese di competenza dell'esercizio finanziario, cui si riferisce il contributo.

7. Il pagamento dei documenti di spesa deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento.

#### Art. 10.

##### *Vincoli*

1. La società di gestione beneficiaria del contributo, ai sensi dell'art. 32-bis comma 1 della legge regionale n. 7/2000 ha l'obbligo di mantenere il possesso e la destinazione dei beni oggetto di finanziamento e la sede o l'unità operativa nel territorio regionale per la durata di tre anni, dalla data di conclusione dell'iniziativa.

2. La società di gestione è tenuta a trasmettere ogni anno, entro il 28 febbraio e per tutta la durata dell'obbligo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 attestante il mantenimento del vincolo di destinazione.

#### Art. 11.

##### *Revoca o riduzione del contributo*

1. Il contributo concesso è revocato e le somme eventualmente già erogate sono recuperate nel caso di perdita, relativamente all'anno di presentazione della domanda, di uno dei requisiti di cui all'art. 3.

2. Il contributo concesso è parzialmente revocato, con eventuale recupero di somme già erogate, nel caso in cui le spese rendicontate, ritenute ammissibili, sono inferiori al contributo concesso.

3. Ai sensi dell'art. 32-bis comma 6 della legge regionale n. 7/2000 la violazione dei vincoli di cui all'articolo 10, comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato.

#### Art. 12.

##### *Norme transitorie*

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2015, le domande sono presentate entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente Regolamento.

2. Per gli alberghi diffusi che hanno iniziato l'attività nell'anno 2014, il requisito dell'effettiva operatività di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), sarà riparametrato in base alle giornate annuali di oggettivo funzionamento della società.

#### Art. 13.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto dalla legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 14.

##### *Abrogazione*

1. È abrogato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 8 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli «Alberghi diffusi», emanato con decreto del Presidente della Regione del 19 agosto 2010, n. 196 e modificato con decreti n. 025 del 16 febbraio 2011 e n. 012 del 16 gennaio 2012.

#### Art. 15.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.



MARCA DA BOLLO

Allegato A

Alla Presidenza della Regione  
 Servizio coordinamento  
 politiche per la montagna  
 Via Sabbadini n. 31  
 33100 Udine.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
 in qualità di legale rappresentante della società di gestione \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 con sede legale in \_\_\_\_\_  
 codice fiscale \_\_\_\_\_,

- visto l'art. 8 comma 72 della L.R. 18 gennaio 2006 n. 2 (legge finanziaria) riguardante finanziamenti a favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi.
- visto il Regolamento di esecuzione approvato con DPR n. ....../Pres.

#### CHIEDE

La concessione di un finanziamento di € \_\_\_\_\_ a valere sulla L.R. 18 gennaio 2006 n. 2 sulle spese sostenute dalla società di gestione durante l'anno solare 2015.

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del medesimo D.P.R.,

#### DICHIARA ALTRESÌ

- di essere a conoscenza che con la presentazione della domanda di contributo, la società di gestione accetta tutte le disposizioni del Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, approvato con DPR n. ....../Pres. riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi.





**A completamento della domanda si allega la documentazione prevista dal Regolamento di esecuzione.**

- a) copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del legale rappresentante della società di gestione;
- b) copia della SCIA o dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di albergo diffuso di cui all'articolo 56 della L.R. 2/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) copia del registro delle presenze relative all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda, di cui all'articolo 3, comma 2;
- d) copia della/e convenzione/i o accordo/i o protocollo/i di intesa di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e d) del regolamento;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della società di gestione, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
  - 1) l'inesistenza oppure l'eventuale sussistenza di altro aiuto a titolo "de minimis" ricevuto nell'anno di presentazione della domanda e nei due esercizi finanziari precedenti;
  - 2) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
  - 3) la presenza degli elementi per l'attribuzione dei punteggi, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), e), f), g), h) del regolamento.
  - 4) la promozione delle unità abitative dell'albergo diffuso effettuata esclusivamente dalla società di gestione.

Distinti saluti


Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma del legale rappresentante)

Allega fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

*Visto, il Presidente:* SERRACCHIANI

15R00517



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
18 settembre 2015, n. 0192/Pres.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'articolo 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 30 settembre 2015)*

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007);

Vista la legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) e, in particolare, l'art. 2, comma 54, lettera a), che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere le attività degli incubatori certificati per la promozione di iniziative tese a sostenere le start up innovative, come definite dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 221/2012, anche tramite l'erogazione di servizi specialistici e consulenze;

Visto inoltre l'art. 2, comma 55, della legge regionale 15/2014 come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge regionale 20/2015, che stabilisce che, per le finalità di cui all'art. 2, comma 54, lettera a) della legge regionale 15/2014 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di progetti presentati dagli incubatori certificati regionali, nel rispetto della disciplina comunitaria vigente, secondo i criteri e le modalità previsti con regolamento regionale;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare un regolamento in materia di concessione di contributi per la realizzazione di progetti presentati dagli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in data 24 dicembre 2013 nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea Serie L, n. 352, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2020, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006 (G.U.C.E. L 379 del 28 dicembre 2006);

Ravvisata pertanto la necessità di adottare un nuovo regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'art. 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del

bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007);

Visto il testo del «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'art. 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007)», predisposto dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1747 di data 11 settembre 2015;

Visto il decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 2960/PRODRAF del 16 settembre 2015, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 1747 di data 11 settembre 2015;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'art. 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO I

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'art. 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).

(Omissis).



## Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per sostenere le start up innovative, in attuazione dell'art. 2, comma 55 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

a) incubatori certificati regionali (di seguito incubatori): società di capitali con sede legale o unità locale nel territorio regionale, costituite anche in forma cooperativa, che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative, aventi i requisiti di cui all'art. 25, comma 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) start up innovative: società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiedono i requisiti di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) progetto: progetto congiunto unitario che descrive l'insieme complessivo dei servizi e delle attività a supporto delle start up innovative che i diversi incubatori richiedenti programmano di attuare, comprensivo dell'indicazione della ripartizione delle spese nonché delle attività da realizzare.

## Art. 3.

*Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità*

1. Sono ammissibili a contributo i progetti prestati dagli incubatori a favore di:

a) le start up innovative così come definite all'art. 2, comma 1, lettera b), iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese al momento dell'avvio dell'erogazione dei servizi e delle attività di cui all'art. 6;

b) i soggetti che entro il termine di cui all'art. 21, comma 2, sono start up innovative, così come definite all'art. 2, comma 1, lettera b), regolarmente iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese.

2. Gli incubatori, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente iscritti alla relativa sezione speciale del registro delle imprese;

b) avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali previste dalla legge Fallimentare;

d) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

e) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

3. Prima dell'erogazione da parte dell'incubatore dei servizi e delle attività di supporto di cui all'art. 6, le imprese di cui al comma 1, lettera a), devono possedere i seguenti requisiti:

a) iscrizione alla relativa sezione speciale del registro delle imprese;

b) avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali previste dalla legge Fallimentare;

d) rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 18/2003;

e) possedere i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

f) rispettare il massimale degli aiuti de minimis di cui all'art. 5, comma 2, computando a tal fine anche l'importo dell'incentivo di cui al presente regolamento.

4. Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dell'iniziativa di cui all'art. 21, comma 2, le start up innovative di cui al comma 1, lettera b) devono possedere i requisiti di cui al comma 3. In caso contrario, le spese sostenute dagli incubatori per i servizi e le attività di supporto di cui all'art. 6 non sono ammesse al contributo.

## Art. 4.

*Soggetti esclusi*

1. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in G.U.U.E., serie L n. 352 del 24 dicembre 2013, sono esclusi dagli aiuti medesimi i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'Allegato A.

## Art. 5.

*Regime di aiuto*

1. Ai fini del presente regolamento, ricadono nel regime «de minimis», ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, i servizi e le attività di supporto prestati dagli incubatori nei confronti delle start up innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese.

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica, così come definita all'allegato A, non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Le start up innovative che sono beneficiarie dei servizi e delle attività di supporto di cui all'art. 6, comma 1, imputano il corrispettivo degli stessi come aiuto «de minimis», previa tempestiva quantificazione e comunicazione del relativo importo da parte dell'incubatore.

## Art. 6.

*Iniziative finanziabili*


1. Sono finanziabili i progetti congiunti unitari presentati dagli incubatori relativi ai seguenti servizi e attività di supporto alle start up innovative, per un periodo massimo di 12 mesi:

a) assistenza per la redazione del business plan;

b) accompagnamento delle start up innovative dalla concezione dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo attraverso attività di formazione e consulenza, coworking, sostegno operativo e manageriale, in particolare in materia di contributo alle imprese, trasferimento tecnologico e «fare impresa»;

c) messa a disposizione di locali ad uso ufficio oppure laboratorio, nonché di strumentazioni di lavoro e servizi quali fornitura di energia elettrica, riscaldamento, fotocopiatrice, telefono, fax, reception, parcheggio, pulizia locali, internet, sale riunioni;

d) organizzazione di eventi, anche per attività promozionali, dedicati alle start up innovative, compresa la previsione di incontri con potenziali investitori, finanziatori, altre imprese, associazioni di categoria, enti di ricerca e altri potenziali partner.





## Art. 7.

*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le spese al netto dell'IVA, sostenute dopo la data di presentazione della domanda di contributo.

2. In relazione alle iniziative di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili:

a) le spese per il personale dipendente, per attività di management, tutoring, consulenza e formazione delle imprese da parte degli incubatori certificati regionali;

b) le spese per servizi al fine di fornire alle imprese consulenze specialistiche legale, tecnico-giuridica, fiscale e amministrativa e docenze *ad hoc*.

3. In relazione alle iniziative di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sono ammissibili le spese per la messa a disposizione dei locali a favore delle start up innovative insediate nonché delle eventuali strumentazioni ed attrezzature correlate e spese per altre tipologie di costi per l'erogazione dei servizi di insediamento presso gli incubatori. Tali spese sono ammissibili nella misura forfettaria del 5 per cento dei costi relativi alle spese del personale.

4. In relazione alle iniziative di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), sono ammissibili:

a) le spese per il personale dipendente;

b) le spese per l'organizzazione di eventi e incontri, attività promozionali direttamente sostenute dagli incubatori;

c) le spese per l'acquisizione di servizi di organizzazione di eventi e incontri e per attività promozionali.

5. Sono altresì ammissibili, ai sensi dell'art. 41 bis, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i costi connessi all'attività di certificazione della spesa, alle condizioni e limiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della regione 30 maggio 2011, n. 123/Pres (regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 11/2009 -Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

## Art. 8.

*Spese non ammissibili*

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente regolamento non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'art. 7 e, in particolare relative a:

a) spese sostenute dagli incubatori per i servizi e le attività di supporto di cui all'art. 6 rivolte a soggetti che, entro il termine di cui all'art. 21, comma 2, non sono start up innovative;

b) personale dell'incubatore che svolge attività amministrativa e di gestione ordinaria, apprendisti, viaggi e missioni dei dipendenti, corsi di formazione del personale dell'incubatore;

c) parcelle notarili, consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze legali destinate all'incubatore;

d) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso, manuali utente e specifiche tecniche;

e) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione di cui al presente regolamento;

f) acquisto di strumenti e attrezzature nuove o usate;

g) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari;

h) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;

## Art. 9.

*Intensità dell'aiuto*

1. L'intensità dell'aiuto del contributo è pari al 100% delle spese ammissibili di cui all'art. 7. Il contributo in ogni caso non può superare la ripartizione proporzionale fra gli incubatori effettuata sulla base degli stanziamenti annuali di bilancio.

## Art. 10.

*Divieto di cumulo*

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per le stesse tipologie di spesa previste nel presente regolamento e comunque entro i limiti di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 1407/2013.

## Art. 11.

*Presentazione della domanda di contributo*

1. La domanda di contributo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'incubatore e conforme alle disposizioni vigenti in materia fiscale sull'imposta di bollo, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio industria e artigianato, (di seguito ufficio competente), entro il 30 giugno di ogni anno, ovvero entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione della legge regionale che assegna le relative risorse finanziarie.

2. La domanda di contributo, corredata dalla documentazione di cui al comma 4, è sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa ed è inoltrata all'indirizzo PEC del Servizio: [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it).

3. La domanda è redatta esclusivamente utilizzando la modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato, pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al settore industria e al settore artigianato, unitamente alla nota informativa sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4. Alla domanda deve essere allegata:

a) la relazione di presentazione dell'incubatore con l'indicazione del possesso dei requisiti di incubatore certificato, così come previsto dall'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 221 del 17 dicembre 2012;

b) la relazione illustrativa del progetto congiunto unitario che contenga il programma delle attività che gli incubatori certificati intendono porre in essere;

c) il piano finanziario del progetto congiunto unitario con l'esposizione dettagliata dei costi previsti e delle ore impiegate dal personale di ciascun incubatore.

5. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 7/2000, il responsabile del procedimento comunica all'incubatore:

a) l'ufficio competente in cui può prendere visione degli atti e trarne copia;


b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

e) i termini per la concessione del contributo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione e per l'erogazione del contributo;

f) gli obblighi dell'incubatore.



## Art. 12.

*Avvio, durata e conclusione delle iniziative*

1. I progetti congiunti unitari sono avviati in data successiva alla data di presentazione della domanda di contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24.

2. Il progetto può avere una durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dell'iniziativa.

3. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

a) nel caso di prestazioni fornite dal personale dipendente, l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario del progetto;

b) nel caso di spese sostenute ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b) e comma 4, lettere b) e c), la data del primo documento di spesa.

4. Per conclusione dell'iniziativa si intende il verificarsi dell'ultima delle circostanze di cui al comma 4.

## Art. 13.

*Concessione del contributo*

1. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato entro novanta giorni dal termine finale per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'art. 7 della legge regionale 7/2000, con riparto proporzionale dello stanziamento di bilancio fra gli incubatori richiedenti.

2. I contributi sono concessi nei limiti della disponibilità finanziaria prevista dalla legge di bilancio correlati ai patti di stabilità e crescita.

3. L'ufficio competente comunica ai soggetti beneficiari, in particolare, la concessione dei contributi, il termine per la conclusione del progetto, il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.

4. Gli incubatori avviano il progetto congiunto unitario entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione.

## Art. 14.

*Erogazione in via anticipata*

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al settore industria e al settore artigianato.

2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al settore industria e al settore artigianato.

3. La richiesta di anticipazione, corredata della fideiussione, deve essere presentata, successivamente all'avvio del progetto, entro nove mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo.

## Art. 15.

*Variazioni*

1. Gli incubatori sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo.

2. Le variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo relative alle singole voci di spesa ammesse a contributo, sono debitamente giustificate e comunicate tempe-

stivamente all'Ufficio competente per l'approvazione, da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso.

4. Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 2 comportino una variazione dei costi, sono ammesse compensazioni tra gli importi ammessi a contributo e riferiti alle singole iniziative o voci di spesa. Le compensazioni sono consentite in misura non superiore al 20 per cento.

5. Non sono ammissibili le variazioni non approvate ai sensi del comma 2.

## Art. 16.

*Presentazione della rendicontazione di spesa*

1. Gli incubatori concludono le iniziative entro 12 mesi decorrenti dall'avvio dell'iniziativa ai sensi dell'art. 12, comma 4. È consentita una sola proroga del termine di conclusione delle iniziative, per una durata massima di due mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine sono fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo.

2. Ciascun incubatore presenta la rendicontazione delle spese, sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità ed integrità della stessa, corredata dalla documentazione di cui al comma 4, entro tre mesi dalla data di conclusione del progetto esclusivamente tramite PEC. Ai fini del rispetto del termine di cui sopra, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite PEC.

3. La rendicontazione della spesa è redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al settore industria e al settore artigianato.

4. Per la rendicontazione gli incubatori presentano:

a) la relazione illustrativa dell'attività svolta relativa al progetto congiunto unitario realizzato;

b) l'esposizione dettagliata dei costi sostenuti relativi al progetto congiunto unitario;

c) copia non autenticata della documentazione di spesa o dei documenti probatori equivalenti, annullata in originale e corredata da una dichiarazione dell'incubatore attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;

d) la documentazione e le dichiarazioni indicate nello schema di cui al comma 3;

e) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;

f) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'incubatore, attestante le singole imprese che hanno beneficiato dei servizi e delle attività di supporto e l'importo dell'aiuto erogato;


g) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sottoscritte dai legali rappresentanti delle imprese, di cui all'art. 21, commi 1 e 2.

5. Con riferimento alle spese di personale, gli incubatori presentano:

a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante ed attestante l'elenco del personale impiegato e le ore lavorative dedicate da ciascun addetto per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 6; il calcolo è effettuato mediante applicazione, al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto, delle tariffe forfetarie indicate all'Allegato B;

b) un diario, nel quale sono annotate, mensilmente, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da ciascun addetto, la relativa qualifica nonché l'attività svolta.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le spese sostenute dagli incubatori non riguardanti il personale devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di data compresa tra quella di avvio e quella di conclusione del progetto, pena l'inammissibilità delle relative spese.



7. Con riferimento alle spese di cui all'art. 7, comma 3, non è richiesta alcuna documentazione giustificativa.

8. Gli incubatori sono tenuti ad effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, tra la data di avvio dell'iniziativa ed il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 2, fatto salva la deroga di cui all'art. 23, comma 1. Il pagamento delle spese rendicontate effettuato prima dell'avvio dell'iniziativa ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione determina l'inammissibilità delle spese stesse.

9. Il pagamento è effettuato esclusivamente dagli incubatori, pena l'inammissibilità della relativa spesa. Il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento. L'ufficio competente può valutare l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalità, che non indicano gli estremi della fattura, a condizione che il beneficiario produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata.

10. Ferma la facoltà di utilizzare le forme di transazione di cui al comma 9, il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro è attestato dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle spese ovvero dalla fattura quietanzata dal fornitore con dicitura "pagato", la firma, la data e il timbro del fornitore medesimo.

11. La certificazione delle spese di cui all'art. 7, comma 5 sostituisce la presentazione della documentazione di cui ai commi da 1 a 6.

#### Art. 17.

##### *Istruttoria delle rendicontazioni*

1. L'ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. L'ufficio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto per un massimo di ulteriori trenta giorni a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

#### Art. 18.

##### *Annullamento, revoca e rideterminazione del contributo concesso*

1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento da parte del destinatario del contributo rilevabile qualora:

a) la rendicontazione delle spese non sia presentata o sia presentata oltre il termine previsto dall'art. 16, comma 2;

b) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento.

3. Il provvedimento di concessione del contributo è altresì revocato ovvero rideterminato a seguito della decadenza dal diritto al contributo qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di notorietà di cui all'art. 16, comma 4, lettere f) e g).

#### Art. 19.

##### *Liquidazione del contributo*

1. Il decreto di liquidazione del contributo è emanato dall'ufficio competente entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

2. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

#### Art. 20.

##### *Obblighi degli incubatori*

1. Gli incubatori sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

a) ad acquisire le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 21, commi 1 e 2 e a trasmetterle all'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera g);

b) a quantificare e comunicare tempestivamente all'impresa beneficiaria l'importo dell'aiuto ai sensi dell'art. 5, comma 3;

c) ad avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda di contributo, pena l'inammissibilità delle relative spese, fatto salvo quanto previsto all'art. 24;

d) a realizzare l'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributi ed a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni all'iniziativa finanziata per l'eventuale approvazione, ai sensi dell'art. 15;

e) a rispettare le tempistiche, salvo proroghe, relativamente alla presentazione della domanda di contributo, alla conclusione dell'iniziativa nonché alla presentazione della rendicontazione delle spese;

f) a consentire ispezioni e controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

#### Art. 21.

##### *Obblighi delle start up innovative*

1. Le start up innovative di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), rilasciano, prima dell'erogazione da parte dell'incubatore dei servizi e delle attività di supporto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:

a) l'iscrizione alla relativa sezione speciale del registro delle imprese;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali previste dalla legge Fallimentare;


c) in termini sintetici, qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto dall'impresa unica, così come definita all'allegato A nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo del corrispettivo del servizio reso dall'incubatore;

d) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 18/2003;

e) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Le start up innovative di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), rilasciano la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla conclusione dell'iniziativa da parte dell'incubatore.

3. Le start up innovative imputano l'importo dell'aiuto come aiuto «de minimis» ai sensi dell'art. 5, comma 3.





## Art. 22.

*Ispesioni e controlli*

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, possono essere disposti dall'Amministrazione regionale ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000.

## Art. 23.

*Rinvio*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 7/2000.

## Art. 24.

*Disposizioni transitorie*

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 11 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), per l'anno 2015, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 della legge regionale 7/2000, sono considerate ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo e con decorrenza a partire dall'11 agosto 2015 strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili.

2. Per l'anno 2015, le domande di contributo sono presentate entro il 15 ottobre.

3. In sede di prima applicazione, nel caso di iniziative già avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 21, comma 1 sono presentate entro trenta giorni dalla conclusione dell'iniziativa da parte dell'incubatore.

## Art. 25.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

ALLEGATO A

(Riferito agli articoli 2 co. 2, 8 co. 2 e 18 co. 1)

## CAMPO DI APPLICAZIONE REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

*Settori e attività esclusi dal regolamento (UE) n. 1407/2013*

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013 non sono concessi:

a) aiuti a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013 non sono concessi aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del punto 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, lo stesso si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

4. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agri col o, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

*Definizione di impresa unica ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013*

1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:


a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.



ALLEGATO B

(Riferito all'art. 14, comma 4, lettera a)

## SPESE PER IL PERSONALE

tariffa forfettaria oraria

Personale dipendente dell'incubatore certificato dedicato al progetto

QUALIFICA	COSTO ORARIO
1) personale inquadrato con il contratto di dirigente	euro 32,00
2) personale inquadrato con il contratto di quadro	euro 21,00
3) personale inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 20,00

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15R00518

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2015, n. 67.

**Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008.***(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 9 ottobre 2015)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

Art. 1.

*Composizione e modalità di nomina.  
Modifiche all'art. 2 della l.r. 34/2008*La lettera *a*) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), è sostituita dalla seguente:«*a*) professori universitari ordinari e associati di materie giuridiche delle università toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico, nonché coloro che, per le medesime materie, hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario);».

2. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'art. 2 della l.r. 34/2008 le parole: «a riposo della giurisdizione ordinaria e delle giurisdizioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo».3. Alla lettera *c*) del comma 3 dell'art. 2 della l.r. 34/2008 la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sette».

4. Alla fine del comma 4 dell'art. 2 della l.r. 34/2008 sono aggiunte le parole: «, con particolare riferimento all'art. 7.».

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 34/2008*

1. L'art. 3 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

Durata in carica

1. Il Collegio dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.

2. Le funzioni del Collegio cessano alla scadenza di cui al comma 1.

3. In caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio regionale nomina il nuovo componente ai sensi dell'art. 2.

4. Ai fini della sostituzione del componente cessato per qualsiasi causa, si procede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Toscana di un nuovo avviso, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 5/2008, fatte comunque salve le candidature già indicate in precedenza per tale incarico.

5. L'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.».

Art. 3.

*Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.  
Modifiche all'art. 4 della l.r. 34/2008*

1. La rubrica dell'art. 4 della l.r. 34/2008 è sostituita dalla seguente: «Ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e decadenza».

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 34/2008 sono aggiunte le parole: «, nonché le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della l.r. 5/2008.».

3. Il comma 4 dell'art. 4 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:

«4. Spetta al Collegio l'accertamento delle cause di incompatibilità, impedimento permanente, conflitto di interesse e decadenza dei propri componenti secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento interno del Collegio di cui all'art. 15.».



## Art. 4.

*Durata in carica del Presidente e del vicepresidente. Modifiche all'art. 5 della l.r. 34/2008*

1. Al comma 2 dell'art. 5 della l.r. 34/2008 le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

## Art. 5.

*Regolamento interno. Modifiche all'art. 15 della l.r. 34/2008*

1. La lettera e) del comma 3 dell'art. 15 della l.r. 34/2008 è sostituita dalla seguente:

«e) le modalità e le procedure di accertamento delle cause di incompatibilità, di conflitto di interesse, di impedimento permanente e di decadenza.».

## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

(Omissis).

16R00046

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2015, n. 68.

**Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 9 ottobre 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(Omissis).

## Art. 1.

*Oggetto*

1. La presente legge disciplina la dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni, di seguito denominati defibrillatori, presso gli impianti sportivi, in attuazione

della legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero) e in conformità al decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, comma 46, della legge n. 191/2009).

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) attività sportive: attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

b) attività motorio-ricreative: attività non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali;

c) impianto sportivo, di seguito denominato impianto: uno spazio o un insieme di spazi preposti unicamente allo svolgimento di attività sportive o motorio-ricreative, anche di tipo diverso, che hanno in comune i relativi servizi accessori, come spogliatoi, servizi igienici, reception, uffici amministrativi;

d) sport in movimento: attività sportive praticate in luoghi diversi da impianti sportivi coperti e scoperti e da spazi circoscritti all'aperto;

e) esecutore BLS-D (basic life support defibrillation): operatore non sanitario autorizzato all'uso del defibrillatore;

f) istruttore BLS-D: operatore abilitato alla formazione degli esecutori BLS-D;

g) gestore dell'impianto sportivo, di seguito denominato gestore: il proprietario che gestisce direttamente l'impianto oppure il concessionario, il locatario o il comodatario dello stesso.

## Art. 3.

*Ambito di applicazione*

1. La presente legge si applica agli impianti presenti sul territorio regionale e rispondenti alla classificazione stabilita dal regolamento di attuazione di cui all'art. 8.

2. La presente legge non si applica:

a) agli impianti in cui si praticano esclusivamente le seguenti discipline:

1) bocce, escluse quelle in volo;

2) biliardo;

3) sport di tiro;


4) golf;

5) giochi da tavolo e sport assimilabili come specificati nel regolamento di attuazione di cui all'art. 8.

b) agli spazi, comunque denominati, dove si praticano le attività sportive della pesca sportiva di superficie e della caccia sportiva;

c) agli impianti pubblici ad accesso libero non vigilato;

d) agli impianti di proprietà statale.



## Art. 4.

*Obblighi a carico dei gestori e degli assegnatari*

1. I gestori degli impianti hanno l'obbligo di dotare gli stessi di defibrillatori.

2. In caso di impianti gestiti da una pluralità di soggetti gestori, l'obbligo di dotazione può essere assolto congiuntamente da questi ultimi.

3. La dotazione di defibrillatori è requisito per l'apertura degli impianti.

4. L'uso dei defibrillatori è affidato esclusivamente ad esecutori BLS-D espressamente incaricati.

5. I gestori degli impianti hanno l'obbligo di garantire la presenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria.

6. Se i gestori assegnano spazi, all'interno degli impianti a società, enti e associazioni sportive, l'obbligo di assicurare la presenza di esecutori BLS-D è a carico di questi soggetti.

7. I gestori trasmettono alla centrale operativa 118 territorialmente competente le informazioni relative al possesso, al modello e all'ubicazione del defibrillatore, nonché l'elenco degli esecutori BLS-D incaricati all'interno dell'impianto dai gestori stessi o dai soggetti assegnatari di cui al comma 6.

## Art. 5.

*Formazione*

1. La formazione sull'utilizzo dei defibrillatori ha l'obiettivo di permettere l'uso, in tutta sicurezza, del defibrillatore per assicurare l'intervento sulle persone vittime di un arresto cardiocircolatorio.

2. La formazione è erogata dalle aziende unità sanitarie locali (USL), nell'ambito del sistema sanitario di emergenza urgenza territoriale 118, nonché dai soggetti formatori accreditati in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1256 (Indirizzi regionali per l'accreditamento dei soggetti/Enti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno a personale non sanitario ai sensi del DM 18 marzo 2011).

3. L'attestato del superamento della verifica finale del corso di formazione abilita all'utilizzo dei defibrillatori.

## Art. 6.

*Vigilanza e controllo*

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto degli obblighi a carico dei soggetti gestori degli impianti e degli assegnatari degli spazi, anche avvalendosi delle aziende USL.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti gestori detengono presso l'impianto un fascicolo contenente la documentazione relativa:

a) alla dotazione e collocazione dei defibrillatori;

b) alla funzionalità tecnica dei defibrillatori e, in particolare, al rispetto della normativa di esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali;

c) all'osservanza degli obblighi di formazione, incluso l'elenco nominativo, comprensivo dei dati anagrafici, degli esecutori BLS-D che operano all'interno dell'impianto e degli spazi assegnati.

3. Il comune dispone ispezioni ed esercita il controllo a campione almeno sul 5 per cento degli impianti.

## Art. 7.

*Sanzioni*

1. L'inosservanza dell'obbligo di dotazione di defibrillatori, di cui all'art. 4, comporta la chiusura degli impianti sino all'adempimento.

2. L'assenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria e l'inosservanza degli obblighi di formazione comporta a carico dei soggetti gestori o delle società, enti e associazioni sportive assegnatarie di spazi negli impianti, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 5.000,00.

3. La mancata manutenzione periodica dei defibrillatori comporta a carico dei soggetti gestori la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

4. Entro il termine di trenta giorni, dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire al comune scritti difensivi e documenti, nonché richiedere un contraddittorio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

## Art. 8.

*Regolamento di attuazione*

1. Il regolamento di attuazione, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina in particolare:

a) la classificazione degli impianti di cui all'art. 3, comma 1, secondo la natura dei gestori e le modalità di accesso agli stessi;

b) gli sport assimilabili di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), numero 5);


c) i criteri per la presenza degli esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria;

d) le modalità di attuazione degli obblighi di cui all'art. 4, con particolare riferimento al numero e all'ubicazione dei defibrillatori;

e) i contenuti delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 7;

f) i criteri per la definizione dei rapporti fra i gestori e i soggetti assegnatari di cui all'art. 4, comma 6;

g) i criteri per il corretto svolgimento della catena della sopravvivenza negli sport in movimento.





## Art. 9.

*Disposizioni di prima applicazione*

1. L'obbligo di dotazione dei defibrillatori decorre dal 1° luglio 2016.

2. Per agevolare il processo di formazione degli esecutori BLS-D la Regione, in fase di prima applicazione, eroga alle aziende USL finanziamenti per la formazione di un nucleo di istruttori BLS-D.

## Art. 10.

*Norma finanziaria*

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9, comma 2, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa massima di 20.000,00 euro cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 243 «Organizzazione del sistema sanitario - Spese correnti».

## Art. 11.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

*a)* legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva);

*b)* legge regionale 30 dicembre 2014, n. 89 (Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 «Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva»). Nuove disposizioni relative all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).

## Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 ottobre 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 ottobre 2015.

(*Omissis*).

16R00047

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2015, n. 32.

**Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 113 - Speciale - del 28 ottobre 2015)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 44/1 del 13 ottobre 2015;

PROMULGA

la seguente legge regionale e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo:

Art. 1.

*Oggetto*

1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni), la Regione Abruzzo, con la presente legge, e con successivi atti normativi da approvare entro il 28 febbraio 2016, provvede al complessivo processo di riordino e riallocazione delle funzioni amministrative nel proprio territorio, individuando le dimensioni ottimali per l'esercizio delle medesime funzioni amministrative, con l'obiettivo di favorire l'associazionismo tra gli enti locali, la gestione delle funzioni di area vasta e la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali.

2. La Regione, con propria legge, stabilisce premialità per promuovere e incentivare gestioni associate di servizi, unioni e fusioni di Comuni, con particolare riferimento alla partecipazione a bandi e avvisi regionali.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la gestione associata delle funzioni fondamentali comunali e dei servizi ad esse correlati, e favorisce, in particolare, la costituzione di Unioni e fusioni di Comuni, anche per incorporazione di Comuni contigui e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali.

4. La Regione promuove, anche attraverso lo sviluppo e il potenziamento della rete telematica e informatica, l'azione delle Province per l'espletamento delle funzioni istituzionali compreso l'esercizio da parte delle Province delle funzioni di centrale di committenza, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, indicate dall'articolo 1, comma 88 della legge 56/2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni intendano avvalersi, mediante accordi o convenzioni con le Province.



5. Nell'ambito del riordino delle funzioni amministrative, la Regione promuove altresì la razionalizzazione, semplificazione e riduzione degli enti dipendenti della Regione, anche in relazione ai processi di riforma statali e regionali.

6. Il riordino è comunque finalizzato al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese e alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali.

#### Art. 2.

##### *Principi e criteri*

1. In conformità agli articoli 2 e 10 dello Statuto regionale, la Regione Abruzzo, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attraverso la concertazione e la leale collaborazione fra istituzioni e forme associative espressione delle Comunità locali, provvede al riordino e alla riallocazione delle funzioni amministrative nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) l'individuazione delle funzioni diverse da quelle fondamentali e la razionale allocazione delle stesse all'ente idoneo ad assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle stesse, secondo criteri di unitarietà, semplificazione istituzionale, gradualità temporale, non sovrapposizione e non frammentazione delle competenze tra i livelli di governo;

b) l'adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante accordi o convenzioni e la valorizzazione di forme di esercizio associato delle funzioni;

c) l'uniformità dei livelli essenziali garantiti delle prestazioni sull'intero territorio regionale, anche in termini di accesso alle stesse da parte della collettività;

d) l'esercizio in forma associata da parte delle Province e dei Comuni di specifiche funzioni amministrative al fine di assicurare l'uniformità, l'efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche;

e) l'individuazione delle eventuali funzioni da sopprimere;

f) la razionalizzazione e il riordino delle partecipazioni societarie delle Province tesa ad una riduzione delle stesse.

#### Art. 3.

##### *Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione*

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

a) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di Biblioteche di Enti Locali e di interesse locale;

b) le funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità con esclusione delle funzioni in materia di espropriazione collegate all'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province individuate dalla legge 56/2014;

c) le funzioni in materia di agricoltura e forestazione;

d) le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, di cui all'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) e s.m.i., fatta eccezione per i compiti e le funzioni conferiti ai Comuni ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, lettera e);

e) le funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia fatte salve le competenze spettanti ai Comuni ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

f) le funzioni in materia di formazione e orientamento professionale;

g) le funzioni in materia di industria, artigianato e commercio;

h) le funzioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne;

i) le funzioni in materia di ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica;

l) le funzioni in materia di protezione della flora e della fauna;

m) le funzioni in materia di servizi sociali fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

n) le funzioni in materia di emigrazione;

o) le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica;

p) le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo degli impianti termici;

q) le funzioni in materia di attività estrattive;

r) le funzioni in materia di protezione civile;

s) le funzioni in materia di tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione dalla vigente normativa statale di settore; in particolare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), la Regione è l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

t) le funzioni in materia di turismo fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

2. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui ai comma 1, sono attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione regionale e l'introito dei relativi proventi.



## Art. 4.

*Funzioni oggetto  
di trasferimento ai Comuni*

1. Sono oggetto di trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato B:

*a)* le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio di cui all'articolo 5-*bis* della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio);

*b)* le funzioni e i compiti di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32 (Norme di attuazione dell'art. 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) in materia di non vedenti e non udenti;

*c)* le funzioni in materia di turismo limitatamente alle funzioni amministrative concernenti le agenzie di viaggio e turismo;

*d)* le funzioni in materia di sport;

*e)* le funzioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche limitatamente ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e Regio Decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), ivi comprese le limitazioni e i divieti dell'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua e i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche ai sensi del regio decreto n. 523 del 1904 sui corsi d'acqua non di competenza regionale ai sensi dell'articolo 94, comma 5, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2003).

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* sono esercitate e gestite dai Comuni nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000) garantendone la totale copertura finanziaria da parte della Regione, da definirsi con successivi accordi di cui all'articolo 10 che dovranno stabilire nel dettaglio l'entità delle risorse ed i capitoli di spesa relativi alle funzioni oggetto di trasferimento, da approvarsi con legge regionale, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria della Regione.

## Art. 5.

*Disposizioni in materia di servizi  
per l'impiego e di politiche attive del lavoro*

1. Con specifici accordi stipulati e recepiti secondo le procedure di cui all'articolo 8 sono disciplinati i rapporti e gli obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro sulla base

di quanto stabilito nella convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Abruzzo, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

## Art. 6.

*Disposizioni in materia di personale  
di polizia provinciale*


1. Nel rispetto delle disposizioni e dei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 78/2015, convertito dalla legge 125/2015 e dei principi di cui alla presente legge, fermo restando l'obbligo per le Province di individuare il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle proprie funzioni fondamentali, la Regione, per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo connesse alle funzioni diverse da quelle fondamentali di cui all'articolo 3, si avvale del personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale come individuato nell'ambito degli accordi stipulati e recepiti secondo le procedure dell'articolo 8.

2. Gli introiti derivanti dall'esercizio delle attività di vigilanza e controllo connesse alle funzioni diverse da quelle fondamentali di cui all'articolo 3, sono versati annualmente dalla Provincia alla Regione.

## Art. 7.

*Linee guida per l'individuazione e il trasferimento  
di beni e risorse umane, finanziarie, strumentali e  
organizzative*

1. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali), della correlazione tra funzioni da trasferire e personale addetto alle medesime alla data dell'8 aprile 2014 e della garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato fino alla scadenza per essi prevista, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Osservatorio regionale per la riforma delle Province di cui al punto 13, lettera *b)* dell'Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014 previo esame congiunto con le OO.SS. maggiormente rappresentative, adotta linee guida con cui definisce criteri, modalità e termini per la stipulazione degli accordi di cui agli articoli 8 e 10 relativi all'individuazione e al trasferimento dei beni, delle risorse umane, delle risorse finanziarie, delle risorse strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni da allocare. Le linee guida prevedono un termine per la sottoscrizione degli accordi non superiore, di norma, a 60 giorni dall'approvazione del provvedimento amministrativo della Giunta regionale.





2. Ove le Amministrazioni interessate al riordino, in sede di Osservatorio regionale, non concordino sulla proposta da formulare alla Giunta entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale assume le relative determinazioni.

Art. 8.

*Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione*

1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 3, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Regione e Province stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli accordi di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, sono recepiti con legge regionale.

3. Se il trasferimento della funzione non prevede oneri a carico del bilancio regionale, ovvero la spesa derivante dall'esercizio della funzione risulta assicurata da stanziamenti di bilancio previsti dalla legge di stabilità regionale, gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti, negli stessi termini, con deliberazioni della Giunta regionale, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).

4. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014.

Art. 9.

*Disposizioni per il trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi*

1. Entro sei mesi dalla data di recepimento degli accordi ai sensi dell'articolo 8, la Regione e le Province adottano i provvedimenti amministrativi di competenza per il trasferimento dei beni, delle risorse strumentali e la successione nei rapporti attivi e passivi in corso da trasferire nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

2. Sono esclusi dalla successione e dal relativo trasferimento i residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2014 e i debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo. È altresì esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti, anche di natura omissiva, posti in essere nell'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento.

3. Sono esclusi dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le Province concludono tali procedimenti, mantengono la ti-

tolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

4. Sono altresì esclusi dalla successione la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario. Le Province concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

5. Restano altresì nella titolarità delle Province i progetti e le attività, in corso all'entrata in vigore della presente legge, anche relativi a funzioni diverse da quelle fondamentali, per i quali sono stati concessi finanziamenti a seguito di partecipazione a bandi pubblici o per i quali detti enti sono stati individuati come soggetti attuatori dallo Stato o dalla Regione.

6. Per la conclusione delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5 restano nella disponibilità delle Province le risorse finanziarie già assegnate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea.

7. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera b) della legge 56/2014 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, al fine di razionalizzare e contenere la spesa e di assicurare il principio dell'autosufficienza finanziaria dei servizi erogati, la Regione, sulla base degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 8, subentra nella partecipazione alle società e agli altri enti partecipati dalle Province che esercitano attività connesse alle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 3. In ogni caso, la Regione non subentra nelle partecipazioni alle società e agli enti che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.


8. Il trasferimento della funzione è titolo per la revoca di finanziamenti concessi dalla Regione, per i quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

9. Per la conclusione delle attività di cui al presente articolo, le Province possono avvalersi del personale trasferito alla Regione, secondo modalità e criteri stabiliti negli accordi di cui all'articolo 8.

Art. 10.

*Disposizioni per il trasferimento delle funzioni e del personale ai Comuni*

1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 4, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Province e Comuni stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento e le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità.





2. Gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti con atti adottati dai competenti organi provinciali e comunali, pubblicati anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).

3. Entro sei mesi dalla data di recepimento degli accordi ai sensi del presente articolo, i Comuni e le Province adottano i provvedimenti amministrativi di competenza per il trasferimento dei beni, delle risorse strumentali e per la successione nei rapporti attivi e passivi in corso riferiti alle funzioni da trasferire.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni finali e transitorie*

1. A norma dell'articolo 1, comma 89, della legge 56/2014, fino alla data di effettivo trasferimento delle funzioni stabilite negli accordi di cui agli articoli 8 e 10, le Province continuano ad esercitare le funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi e degli atti che recepiscono gli accordi di cui agli articoli 8 e 10, la Giunta regionale adotta specifiche proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore al riordino delle funzioni amministrative.

#### Art. 12.

##### *Disposizioni per la ricollocazione del personale delle Province*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento del capitolo di spesa 14.01.001 - 11541.1, denominato "Trasferimento di fondi regionali per il personale trasferito a seguito del conferimento di funzioni agli enti locali e funzionali ex L.R. 72/1998", per le procedure inerenti il trasferimento del personale delle Province operate in attuazione della legge 56/2014 e dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con provvedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), le variazioni di bilancio finalizzate a consentire la imputazione e contabilizzazione degli oneri relativi al personale trasferito.

#### Art. 13.

##### *Interventi urgenti a favore del trasporto e dell'assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole superiori e dell'università*

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa per l'annualità 2015:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 10.01.001 - 41516.1, denominato "Trasferimento alle province per il trasporto e l'assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole superiori ed università", è incrementato di Euro 1.200.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 13.01.005 - 71576.1, denominato "Fondo regionale per il sostegno alle prestazioni di assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale", è ridotto di Euro 1.200.000,00.

2. Per le annualità successive al 2015, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 4, la Regione, con legge di stabilità regionale e tenuto conto delle eventuali risorse vincolate trasferite dallo Stato, garantisce le risorse necessarie per assicurare la copertura del servizio di trasporto e assistenza scolastica degli studenti disabili delle scuole superiori e università e gli altri servizi relativi alle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4.

#### Art. 14.

##### *Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2016 e successivamente con cadenza annuale e fino al completamento del percorso di riordino, trasmette al Consiglio regionale una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della presente legge.

#### Art. 15.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 ottobre 2015

D'ALFONSO

(*Omissis*).

15R00503



LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 33.

**Modifica alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 121 - Speciale - del 6 novembre 2015)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 44/2 del 13 ottobre 2015;

PROMULGA

la seguente legge regionale e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo:

Art. 1.

*Modifica alla L.R. 7/2010*

1. Dopo l'articolo 17 della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) è inserito il seguente:

“Art. 17-bis (*Servitù di allagamento*). — 1. Le procedure espropriative da attivare per la realizzazione di casse di espansione hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà.

2. L'autorità competente come individuata all'articolo 3, nei casi di cui al comma 1, dispone la costituzione di servitù di allagamento sulle aree interessate dall'espansione delle acque.

3. Le servitù di cui al presente articolo sono iscritte ai pubblici registri immobiliari a cura dell'ente realizzatore dell'opera.

4. Con provvedimento della Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è adottato un disciplinare che definisce i criteri di valutazione dell'indennità nel rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 e tenendo conto in particolare della frequenza e della durata delle piene e dei volumi di acqua previsti.

5. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al presente articolo è comunque corrisposta una indennità determinata in misura non inferiore al quaranta per cento e non superiore ai due terzi dell'indennità di esproprio calcolata per la medesima area a termini della normativa in materia di espropriazioni.

6. Salvo quanto previsto dal comma 4, per le aree assoggettate a servitù di allagamento, dalla data del provvedimento della Giunta regionale, non sono riconosciute ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per eventuali danni.

7. Per quanto non disposto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. 327/2001.

8. Alle amministrazioni comunali nei cui territori sono realizzate le casse di espansione è riconosciuto un ristoro consistente nella realizzazione di opere di mitigazione delle criticità idrauliche, idrogeologiche ed ambientali.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 30 ottobre 2015

D'ALFONSO

*(Omissis).*

15R00525

## REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 1° ottobre 2015, n. 25.

**Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana.**

*(Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P-I) n. 44 del 30 ottobre 2015)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante «Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione»;

Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante «Addestramento professionale dei lavoratori»;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione», ed in particolare l'art. 17, che dispone che le attività di formazione professionale sono svolte da parte delle Regioni e/o delle Province autonome, anche in convenzione con enti aventi «requisiti predeterminati»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», come recepita dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante «Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana»;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 e della legge 28 marzo 2003, n. 53»;



Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'art. 1, commi 622 (principi su istruzione scolastica) e 624 (prosecuzione percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale» ed, in particolare, i relativi regolamenti di attuazione;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato), sostituito, nel corso dell'acquisizione del parere degli organi consultivi aditi per l'approvazione del presente regolamento, dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (*Jobs Act*);

Ritenuto pertanto di dovere fare riferimento, per ragioni di semplificazione e coerenza normativa, nell'art. 6, comma 2, lettere *a)* e *c)* del regolamento in cui si parla di apprendistato, alle «disposizioni vigenti in materia» piuttosto che, in maniera espressa, a quelle contenute nel previgente Testo unico dell'apprendistato;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze»;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (legge di stabilità regionale), ed in particolare l'art. 86, che prevede che «con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, in conformità a specifiche intese raggiunte in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, sono approvate le disposizioni disciplinanti l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580);

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 maggio 2001, n. 166;

Vista l'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il parere della Sezione consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa, numero affare 793/15 - Adunanza di Sezione del 7 luglio 2015;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 185 del 21 luglio 2015;

Vista l'osservazione dell'Ufficio di controllo della Corte dei conti contenuta nel rilievo n. 19 del 31 agosto 2015, secondo cui il comma 3 dell'art. 3, nella sola parte

in cui si prevede che «i progetti formativi e/o orientativi possono ... prevedere anche attività non ricomprese tra quelle di cui al precedente art. 2 ...», si pone in contrasto con le finalità stesse del regolamento;

Ritenuto di dovere prendere atto della superiore osservazione della magistratura contabile resa in sede di controllo, e di dovere pertanto eliminare dal citato comma 3 dell'art. 3 del decreto oggetto delle osservazioni, l'espressione «e prevedere anche attività non ricomprese tra quelle di cui al precedente art. 2»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 231 del 14 settembre 2015;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale;

Decreta:

Art. 1.


#### *Definizione dell'accreditamento*

1. L'accreditamento è l'atto con cui l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale riconosce agli organismi pubblici o privati, in possesso di requisiti predeterminati, la possibilità di realizzare, in un'ottica di qualità, azioni di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di orientamento e/o formazione professionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno e comunitario, delle leggi di settore, della programmazione regionale ed extra-regionale, dei principi del pluralismo, della libertà di insegnamento e della parità di accesso ai percorsi.

2. L'accreditamento favorisce una selezione dinamica aperta alla possibilità di ingresso di nuovi soggetti qualificati, ai quali attribuire sovvenzioni per l'erogazione dei servizi formativi ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La selezione e la consequenziale concessione della sovvenzione avviene con la stipulazione di una convenzione tra l'Amministrazione regionale e gli organismi formativi accreditati ai sensi del presente regolamento, nel rispetto delle norme di settore e delle disposizioni contenute nel presente atto normativo, che in ogni caso sono da considerarsi parte integrante della convenzione medesima. Tanto l'accreditamento, quanto le procedure di attribuzione della sovvenzione possono essere subordinati all'adesione ad appositi patti di integrità ovvero protocolli di legalità predisposti ai sensi dell'art. 2, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

4. Il sistema di accreditamento di cui al presente regolamento recepisce i principi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 maggio 2001, n. 166, e dell'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ed i relativi allegati.





## Art. 2.

*Attività relative all'accreditamento*

1. L'accreditamento riguarda le attività di formazione professionale e/o di orientamento.

2. Costituiscono attività di formazione professionale gli interventi di pre-qualificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento che potranno essere realizzati anche con metodologia a distanza, erogati nel rispetto del sistema di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3. Costituiscono attività di orientamento gli interventi di carattere informativo, formativo e consultivo, finalizzati a facilitare la scelta formativa, scolastica e professionale attraverso percorsi individuali o di gruppo.

## Art. 3.

*Destinatari dell'accreditamento*

1. I destinatari dell'accreditamento sono gli organismi, con le sedi operative permanenti, che intendono organizzare ed erogare attività formative e/o orientative nel territorio della Regione.

2. Per organismo si intende un soggetto pubblico o privato, giuridicamente autonomo, che ha tra le proprie finalità l'orientamento e la formazione professionale e che dispone di una struttura organizzativa e logistica e di un raccordo sistematico col territorio.

3. I progetti formativi e/o orientativi possono essere presentati anche da associazioni temporanee di imprese o scopo purché siano accreditati il capofila e gli organismi associati che erogano attività di formazione professionale e/o orientamento.

4. Lo status di soggetto accreditato non è trasferibile. Non è del pari trasferibile il consequenziale complesso di attività oggetto dei progetti formativi o orientativi finanziati, senza previo, motivato nulla osta del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, in ogni caso subordinato alla sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti di cui al presente regolamento e di quelli di idoneità al finanziamento previsti dall'avviso in forza del quale è stata affidata la sovvenzione.

5. Sono accreditati di diritto:

a) gli enti datoriali, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale;

b) le università pubbliche, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e gli altri enti di ricerca e formazione pubblici, gli istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli istituti tecnici superiori (ITS), le istituzioni scolastiche pubbliche e gli istituti superiori parificati legalmente riconosciuti;

c) le società, le agenzie e gli enti, comunque denominati, partecipati dalla Regione o da altri enti pubblici, aventi la funzione di erogare servizi formativi ed orientativi.

L'eventuale stipulazione diretta della convenzione ed il conseguente trasferimento dei finanziamenti restano subordinati al pieno rispetto dei requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo analogo da parte

dell'amministrazione e dell'esecuzione delle prestazioni esclusivamente a favore di quest'ultima, ai fini dell'operatività dell'in house providing;

d) gli organismi accreditati presso altre regioni, in conformità all'Intesa siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al comma 3 dell'art. 1.

6. Non sono sottoposte alle procedure di accreditamento le aziende presso le quali vengono realizzate attività di stage e tirocinio.

7. Gli organismi di cui ai commi 5 e 6 presentano in ogni caso apposita istanza per il rilascio degli estremi identificativi e per l'inserimento nell'Elenco di cui all'art. 17, comma 3.

## Art. 4.

*Sedi operative*

1. Gli organismi, per lo svolgimento della loro attività, si avvalgono di sedi operative direzionali e di erogazione.

2. La sede direzionale è la struttura logistica dove si svolgono in maniera stabile e continuativa sia funzioni di governo dell'organismo, consistenti nella direzione, nella gestione economico-amministrativa e nel controllo, sia di processo, articolate nella definizione ed analisi dei fabbisogni, nella progettazione e nella valutazione.

3. La sede di erogazione è la struttura logistica dove si svolgono in maniera stabile e continuativa le attività di formazione e/o orientamento.

4. L'accreditamento è concesso all'organismo nella sua unitarietà. La sede direzionale e quella di erogazione possono essere ubicati anche in siti diversi.

5. L'organismo, per lo svolgimento di attività di formazione professionale e/o orientamento, può utilizzare sedi di erogazione occasionali, con disponibilità di aule e laboratori adeguati all'attività da svolgere, conformi alle vigenti normative in materia di urbanistica ed edilizia, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche.


6. L'accreditamento per la macrotipologia formativa di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), e/o per l'orientamento, è subordinato, oltre alla disponibilità della sede direzionale, anche a quella di almeno una sede di erogazione avente i requisiti specifici indicati nell'allegato A al presente regolamento.

## Art. 5.

*Soggetti responsabili dell'accreditamento*

1. Responsabile del procedimento relativo all'accreditamento degli organismi è il Servizio «Sistema informativo, accreditamento - recupero crediti», istituito presso il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

2. Ciascun organismo formativo indica al responsabile del procedimento di cui al comma 1 il responsabile dell'accreditamento, quale referente dell'organismo nei confronti dell'Amministrazione regionale per tutti gli adempimenti relativi alle procedure di accreditamento.





3. Per la diramazione di uno o più avvisi, ovvero per la specifica stipulazione di una o più convenzioni, l'Amministrazione può nominare un responsabile del procedimento diverso da quello previsto dal comma 1.

#### Art. 6.

##### *Ambiti e macrotipologie di accreditamento*

1. Gli organismi possono richiedere l'accreditamento per gli ambiti generali della «formazione professionale» e dell'«orientamento».

2. L'accreditamento per l'ambito formazione professionale riguarda il complesso delle attività programmate ed erogate per soddisfare il fabbisogno formativo del soggetto in tutto l'arco della sua vita (lifelong learning), per l'inserimento nel mercato del lavoro, per l'adattamento della professionalità alla modifica dei saperi, per la riqualificazione ai fini neo-occupazionali, riconducibili, ai fini del rilascio del relativo provvedimento da parte dell'Amministrazione, ad almeno una delle seguenti macrotipologie formative:

a) obbligo di istruzione e formazione, comprendente:

percorsi e progetti, attuati da organismi inseriti nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministero della pubblica istruzione, finalizzati a prevenire e contrastare la dispersione e favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria decennale finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

percorsi di apprendistato di primo e secondo livello, in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

b) formazione successiva, che comprende quella erogata ai soggetti fuoriusciti dall'ambito dell'istruzione e della formazione obbligatoria di cui alla lettera a), e che versano in situazione not employment, education and training (neet);

c) formazione superiore, comprendente:

la formazione successiva al diploma, inclusa quella erogata dagli Istituti tecnici superiori (ITS);

la formazione successiva alla laurea. I progetti formativi aventi ad oggetto master e corsi di perfezionamento, presentati dagli organismi, possono essere finanziati solo se organizzati in partenariato con le università;

l'apprendistato di terzo livello in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

d) formazione continua e permanente, destinata ai soggetti occupati, collocati in cassa integrazione guadagni e/o in mobilità, ai disoccupati ed agli inoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, agli apprendisti che abbiano adempiuto all'obbligo formativo ed agli adulti per il miglioramento dell'inserimento sociale e lavorativo e per l'innalzamento delle competenze.

3. L'accreditamento per l'ambito orientamento è rilasciato per le attività destinate a tutte le tipologie di utenti che necessitano di informazione, formazione e consulenza orientativa.

4. Gli organismi richiedono l'accreditamento per uno od entrambi gli ambiti generali. Per l'ambito della formazione professionale sono specificate, nella richiesta, una o più macrotipologie.

#### Art. 7.

##### *Requisiti generali per l'accreditamento*

1. Al momento di presentazione dell'istanza di accreditamento all'organismo è richiesta, in armonia con quanto previsto nell'Intesa del 20 marzo 2008 di cui all'art. 1, comma 3, e negli allegati A, B, C, D, ed E del presente regolamento, la conformità a criteri generali riguardanti:

a) risorse infrastrutturali e logistiche;

b) affidabilità economica e finanziaria, nella quale sono ricompresi i requisiti morali e professionali dell'organismo e dei soggetti che rappresentano l'ente. Possono rappresentare l'ente ai fini applicativi del presente regolamento:

il legale rappresentante;

i direttori;

il responsabile dell'accreditamento;

ogni altro soggetto munito del potere, esercitato anche di fatto, di impegnare verso l'esterno, per uno o più affari, la volontà dell'ente secondo le disposizioni organizzative interne;

c) capacità gestionali e risorse professionali. La qualità del sistema di gestione è assicurata dalla certificazione conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata dagli organismi di certificazione ed ispezione accreditati presso l'ente italiano di accreditamento Accredia;

d) efficacia ed efficienza (performance);


e) relazioni con il territorio.

2. I requisiti generali sono mantenuti per l'intero periodo di accreditamento, e sono differenziati, ai sensi del presente regolamento e dei relativi allegati, a seconda del tipo di accreditamento richiesto.

3. Ai fini valutativi e sanzionatori, i requisiti generali per l'accreditamento di cui ai commi 1 e 2, sono ulteriormente declinati negli articoli 14 e 15, nonché nei singoli allegati al presente regolamento.

4. Per l'accreditamento relativo alla macrotipologia formativa di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), relativa ai percorsi dell'obbligo di istruzione e formazione, oltre al possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e relativi allegati, è necessaria la conformità ai criteri di cui all'art. 2 del decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del 29 novembre 2007, nonché ai criteri per l'accreditamento degli enti di formazione professionale e degli istituti professionali per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale contenuti nelle vigenti linee guida regionali per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale approvate con deliberazione di Giunta regionale.

5. Gli organismi formativi dimostrano all'Amministrazione regionale il possesso di tutti i requisiti previsti per la tipologia di accreditamento per la quale fanno istanza, inclusa l'iscrizione al repertorio delle notizie economiche



ed amministrative (REA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, salvo quanto diversamente previsto dalla vigente disciplina di settore.

#### Art. 8.

##### *Tipologie dell'accreditamento e finanziamento dei progetti formativi*

1. Il sistema di accreditamento della Regione è articolato in accreditamento per attività autofinanziate ed accreditamento per attività finanziate.

2. L'accreditamento per attività finanziate è ulteriormente ripartito in accreditamento iniziale ed accreditamento standard.

3. È altresì previsto un accreditamento avanzato, che delinea un sistema di qualità nell'erogazione dei servizi riconosciuto agli organismi che rispettano le condizioni previste nell'art. 12.

4. I progetti formativi e/o orientativi sono finanziati sulla base di avvisi diramati dall'Amministrazione e pubblicati nel sito istituzionale dell'Amministrazione, nel rispetto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### Art. 9.

##### *Accreditamento per attività auto-finanziate*

1. L'accreditamento per attività auto-finanziate è rilasciato agli organismi che intendono erogare attività orientative ed attività formative non finanziate con risorse pubbliche. Le attività formative si concludono con il rilascio di certificazioni riconosciute dalla Regione siciliana.

#### Art. 10.

##### *Accreditamento iniziale*

1. L'accreditamento iniziale riguarda esclusivamente attività di orientamento e/o formazione professionale rientranti nelle macrotipologie di cui all'art. 6, comma 2, lettere b) e d), del presente regolamento.

2. L'accreditamento iniziale comporta l'impossibilità per l'organismo formativo di essere capofila in eventuali associazioni temporanee di impresa o di scopo, nonché di espletare attività per un importo complessivo non superiore a 250 migliaia di euro nel corso della stessa annualità. L'importo può essere rideterminato, con cadenza periodica triennale, con provvedimento motivato del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

3. L'organismo che abbia portato a termine almeno tre annualità di attività di orientamento e/o formazione professionale, e sia in possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c), può accedere all'accreditamento standard di cui all'art. 11.

#### Art. 11.

##### *Accreditamento standard*

1. L'accreditamento standard è rilasciato agli organismi che abbiano presentato la relativa istanza per organizzare ed erogare attività orientative e/o formative, senza le limitazioni dell'accreditamento iniziale, per tutte le ma-

crotipologie di accreditamento di cui all'art. 6, comma 2, del presente regolamento.

2. Gli organismi risultanti dalle cessioni di complessi aziendali operate nell'ambito dell'amministrazione commissariale straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 cumulano l'eventuale esperienza pregressa maturata dall'azienda cedente nei settori della formazione e/o dell'orientamento.

#### Art. 12.

##### *Accreditamento avanzato*

1. L'accreditamento avanzato è rilasciato agli organismi accreditati per le attività autofinanziate, ovvero a quelli accreditati per attività finanziate in regime di accreditamento standard, i cui allievi, per una quota complessiva pari almeno al 50 per cento, entro i due anni decorrenti dalla conclusione del percorso formativo intrapreso, in ragione delle professionalità acquisite, o comunque, delle sistematiche attività di inserimento avviate dall'organismo, abbiano avviato un'attività lavorativa autonoma, oppure abbiano stipulato, e mantenuto, un rapporto di lavoro di durata almeno annuale.

2. Gli organismi destinatari del relativo provvedimento possono integrare il proprio logo o la propria denominazione con la dicitura «organismo formativo d'eccellenza riconosciuto dalla Regione siciliana». Di tale riconoscimento è fatta menzione nell'Elenco di cui al comma 3 dell'art. 17.

3. Gli avvisi per il finanziamento dei progetti formativi prevedono significative premialità a favore degli organismi in regime di accreditamento avanzato.

4. L'accreditamento avanzato è mantenuto per un triennio ed è confermato se, al termine di questo periodo, l'organismo abbia conservato le soglie minime di cui al primo comma, riferite sempre ad un biennio dalla fine del percorso. Diversamente, è ripristinato di diritto l'accreditamento standard.

#### Art. 13.


##### *Sistema regionale dell'accreditamento, istanze e procedure*

1. Il sistema regionale di accreditamento è gestito per via telematica attraverso un apposito portale amministrato dal Servizio di cui all'art. 5, comma 1. Il sistema indica le modalità di registrazione al portale con assegnazione automatizzata di credenziali di accesso alla propria area riservata, nonché le comunicazioni e gli adempimenti, con i relativi formati, connessi a ciascuna procedura e macrotipologia di accreditamento.

2. Gli organismi formativi interagiscono con il sistema mediante apposite procedure validate dall'Amministrazione, la quale comunque assicura specifiche azioni informative e di assistenza. Le comunicazioni si perfezionano esclusivamente tramite posta elettronica certificata, ed i documenti sono trasmessi in portatile document format (PDF) firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo.

3. Il sistema regionale dell'accreditamento si articola nelle seguenti procedure:

a) rilascio;



- b) mantenimento;
- c) variazione dell'accreditamento;
- d) variazione dei dati.

4. La procedura di rilascio è ordinata al conseguimento dell'accreditamento per tutte le tipologie di accreditamento.

5. La procedura di mantenimento comporta l'obbligo, per l'organismo formativo, di aggiornare la documentazione inviata una volta scaduti i termini di validità cui la stessa è sottoposta, e di trasmettere all'Amministrazione, entro il mese di aprile di ciascun anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il permanere di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento, nonché l'espletamento di tutti gli adempimenti a tal fine previsti dal regolamento e dagli allegati A, B, C, D ed E, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di verifica e monitoraggio previsti dall'art. 14.

6. La procedura di variazione dell'accreditamento riguarda gli organismi già accreditati che intendono modificare il proprio sistema di accreditamento in relazione alle previsioni di cui agli articoli 6 ed 8.

7. La procedura di variazione dati è utilizzata per aggiornare il sistema informatico di qualunque situazione modificativa del precedente profilo registrato dall'organismo.

L'organismo comunica le modifiche, corredate dalla pertinente documentazione, non oltre 10 giorni dall'intervenuta variazione, all'Amministrazione, la quale provvede tempestivamente all'aggiornamento del profilo, fermi restando i poteri di cui agli articoli 14 e 15.

#### Art. 14.

##### *Verifiche, requisiti di ammissibilità e monitoraggio*

1. L'Amministrazione esegue verifiche sul possesso dei requisiti, anche ricorrendo a risorse esterne, e provvede al monitoraggio sulle attività svolte.

2. La verifica si articola nei momenti dell'istruttoria e dell'audit in loco.

3. L'istruttoria si esegue ogni qual volta l'organismo effettua una delle procedure di cui all'art. 13 e consiste in una verifica, anche a distanza, sulla veridicità dei dati riportati nelle dichiarazioni sostitutive e sulla regolarità e completezza della documentazione inviata.

L'istruttoria si perfeziona entro 30 giorni dall'avvio della procedura.

4. Nelle ipotesi in cui le istanze e la relativa documentazione siano incomplete o comunque irregolari, la procedura è sospesa per un periodo massimo di 30 giorni ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con provvedimento motivato dell'Amministrazione e comunicato al responsabile dell'accREDITAMENTO. I dati e la documentazione restano custoditi fino al completamento della procedura.

5. Nell'ipotesi di provvedimento negativo conclusivo delle procedure di accREDITAMENTO, si applica l'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Costituiscono requisiti di ammissibilità all'accREDITAMENTO, determinanti, in caso di carenza, il rigetto dell'istanza:

a) la costituzione con atto pubblico, qualora l'organismo abbia natura di diritto privato;

b) l'espressa previsione, tra le proprie finalità statutarie, delle attività di formazione e/o orientamento, qualora l'organismo abbia natura di diritto privato;

c) la previsione, nello statuto o comunque nei regolamenti organizzativi interni, di un'analitica declinazione degli obiettivi, dei processi e dei servizi offerti, e l'organigramma completo delle funzioni e dei compiti demandati ad amministratori ed operatori con le correlate responsabilità, conformemente al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;

d) l'adesione ai protocolli di legalità o ai patti d'integrità eventualmente predisposti dall'Amministrazione;

e) l'adozione del codice etico contenente il complesso delle regole comportamentali cui l'organismo ed i suoi amministratori sono tenuti nell'espletamento dei servizi resi e nei rapporti con l'utenza ed altri soggetti terzi. Il codice etico è eventualmente adottato in conformità ai protocolli di legalità o ai patti d'integrità di cui alla lettera d);


f) finalità non lucrative, qualora l'organismo abbia natura di diritto privato. Sono accolte le istanze degli organismi aventi scopo di lucro esclusivamente per le attività autofinanziate;

g) iscrizione al repertorio delle notizie economiche ed amministrative eccettuate le ipotesi previste dalla vigente disciplina;

h) adozione di un sistema contabile analitico conforme all'allegato B, requisito b6, eccettuato l'accREDITAMENTO per attività auto-finanziate;

i) copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di tutte le sedi, operative e/o occasionali, con un massimale di almeno 1.000 migliaia di euro per ciascuna polizza;

j) adozione di un piano biennale per l'aggiornamento delle competenze professionali delle risorse umane conforme al sistema di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, basato su attività formative di cui sia stata certificata la conformità alle disposizioni UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 da organismi accreditati presso l'ente italiano di accREDITAMENTO Accredia. Il piano di aggiornamento del responsabile del processo di direzione, del responsabile del processo economico-amministrativo, del responsabile del processo di analisi dei fabbisogni, del responsabile del processo di progettazione e del responsabile del processo di erogazione dei servizi è altresì elaborato e verificato in conformità all'allegato C al presente regolamento. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano





agli organismi che fanno richiesta di accreditamento per le sole attività auto-finanziate;

k) assenza di esposizione debitoria a qualunque titolo maturata nei confronti dell'Amministrazione;

l) accensione del conto corrente dedicato alle spese del personale ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23. La disposizione della presente lettera non si applica agli organismi che fanno richiesta di accreditamento per le sole attività auto-finanziate;

m) regolarizzazione delle carenze o delle irregolarità della documentazione nelle ipotesi ed entro i termini di sospensione del procedimento previsti nel precedente comma 4;

n) insussistenza, al momento della presentazione dell'istanza di accreditamento, di taluna delle cause determinanti la revoca dell'accredito di cui all'art. 15, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), k), q), r) e t);

o) conformità ad ogni altro requisito declinato negli allegati A, B, C, D ed E al presente regolamento.

7. Fermi restando i poteri di verifica e monitoraggio di cui al presente regolamento ed alle vigenti disposizioni, il possesso dei requisiti di cui al comma 6 è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Alle medesime condizioni, entro un mese dall'approvazione del bilancio, o comunque non oltre il 31 luglio di ciascun anno, l'organismo trasmette all'Amministrazione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta approvazione del bilancio stesso e della sua redazione in forma riclassificata, in conformità all'allegato B al presente regolamento, requisito b1).

8. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento si conclude con provvedimento espresso.

9. L'audit in loco consiste in un controllo diretto e analitico sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive e sulla documentazione in originale e può essere disposto dall'Amministrazione sia in fase istruttoria che successivamente, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, presso la sede direzionale e/o le sedi di erogazione.

10. Nell'ipotesi in cui, in sede di audit, venga riscontrata l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti dichiarati dall'organismo nelle procedure di accreditamento, l'Amministrazione, ferme restando le garanzie di partecipazione al procedimento dell'organismo destinatario del provvedimento, adotta i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 15 del presente regolamento.

11. Il costo dell'audit, stabilito secondo un tariffario adottato annualmente dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, è a carico degli stessi organismi accreditati ed è ammissibile ai fini della rendicontazione qualora prevista dalla fonte di finanziamento utilizzata dall'organismo.

12. Il monitoraggio consiste nel periodico rilevamento, da parte dell'Amministrazione, di dati ed informazioni rilevanti per la valutazione delle politiche formative ed orientative, e per il progressivo esercizio dei poteri di verifica demandati all'Amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, gli organismi formativi trasmettono per via telematica all'Amministrazione, secondo modalità dalla stessa impartite, ed in conformità agli allegati A, B, C, D ed E, entro il mese di aprile di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte durante l'anno precedente, contenente:

a) informazioni e dati sulle attività di orientamento e/o di formazione professionale svolte;

b) informazioni e dati aggregati sulla efficacia ed efficienza;

c) informazioni sulle relazioni con il territorio.

13. Ulteriori dati ed informazioni per il monitoraggio sono contenuti negli allegati al presente regolamento. La grave violazione dei relativi adempimenti comporta le sanzioni di cui all'art. 15.

#### Art. 15.

##### *Sospensione e revoca dell'accredito*

1. Qualora siano accertate, successivamente all'accredito, irregolarità non integranti fattispecie di revoca ai sensi del comma 3, ovvero gli organismi non abbiano adempiuto, nei tempi e/o con le modalità previste, all'aggiornamento della documentazione scaduta, alle comunicazioni di variazione e/o all'invio delle relazioni e documenti di monitoraggio, l'Amministrazione diffida l'organismo a provvedere entro un termine non superiore ai 30 giorni.


2. Per gravi ragioni, e per il tempo strettamente necessario, è in facoltà dell'Amministrazione disporre contestualmente la sospensione dell'accredito in conformità all'art. 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'Amministrazione dispone la revoca dell'accredito dell'organismo nei seguenti casi:

a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o nei casi in cui sia pendente un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica agli enti di diritto pubblico;

b) pendenza nei confronti del rappresentante dell'organismo di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) pronunciamento nei confronti del rappresentante dell'organismo di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione del-





la pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

L'Amministrazione valuta l'entità dei fatti accertati anche con provvedimenti non definitivi dell'autorità giudiziaria, emanati nei confronti anche di coloro che siano cessati dalla carica, qualora l'organismo non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla contestata condotta, provvedendo alla sostituzione dei rappresentanti ed al contestuale esercizio delle azioni di responsabilità ai sensi del codice civile, ovvero alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali contro i soggetti responsabili;

*d)* violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

*e)* violazione degli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e dei contributi previdenziali ed assistenziali;

*f)* applicazione di sanzione interdittiva di cui all'art. 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-*bis*, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

*g)* violazione della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

*h)* violazione delle disposizioni relative alla gestione e rendicontazione delle attività formative e orientative in relazione al sistema contabile analitico conforme all'allegato B, requisito b6, accertate a seguito di controlli e verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri soggetti pubblici. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica agli enti accreditati per le attività auto-finanziate;

*i)* violazione delle norme sul rapporto di lavoro, accertate a seguito di verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri soggetti pubblici, comprese quelle contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e quelle previste a tutela dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;

*j)* mancato ripianamento della situazione debitoria, a qualunque titolo maturata nei confronti dell'Amministrazione regionale, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione, formalizzata con qualsiasi atto giuridicamente rilevante adottato dall'amministrazione creditrice o dal proprio ente di riscossione. In ogni caso, l'Amministrazione ha facoltà di adottare tutte le misure previste dalle leggi di contabilità statale o regionale, come anche di ogni altra specifica disposizione prevista dall'ordinamento, per la tutela o il recupero delle risorse pubbliche;

*k)* false dichiarazioni o documentazioni rese in materia di accreditamento e/o in materia di gestione delle attività finanziate;

*l)* violazione delle clausole contenute nei patti di integrità ovvero nei protocolli di legalità predisposti ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del codice etico di cui all'art. 14, comma 6;

*m)* chiusura del conto corrente dedicato alle spese del personale ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

*n)* violazione degli adempimenti relativi alla redazione o approvazione del bilancio riclassificato in conformità all'allegato B, requisito b1;

*o)* sopravvenuta cessazione della copertura assicurativa ai sensi del precedente art. 14, comma 6;

*p)* violazione degli obblighi relativi all'aggiornamento del personale ai sensi dell'art. 14, comma 6, del presente regolamento. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica agli enti accreditati per le attività autofinanziate;

*q)* violazione delle disposizioni contenute nel decreto di aggiornamento dell'Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008 di cui al decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 4223 del 1° agosto 2014 e successivi provvedimenti attuativi;


*r)* mancata risoluzione, in maniera completa e definitiva, delle inadempienze oggetto di diffida nelle ipotesi ed entro il termine contenuto nella diffida stessa di cui al comma 1.

Le inadempienze possono essere accertate dall'Amministrazione come anche da qualunque altro ente deputato all'esercizio dei controlli sugli organismi formativi;

*s)* ogni altra sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 14, comma 6, ed ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e dei relativi allegati A, B, C, D ed E e di ogni altra normativa di settore, non sanata o comunque non sanabile dall'organismo entro i termini contenuti nella diffida a provvedere, accertata dall'Amministrazione o da qualunque altro ente nell'esercizio dei propri poteri di controllo.

4. Le violazioni previste nel comma 3 determinano la revoca dell'accreditamento dell'organismo unitariamente considerato.

5. Il procedimento di revoca dell'accreditamento dura 60 giorni. I termini possono essere sospesi nelle ipotesi ed alle condizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.



6. La sospensione e la revoca dell'accreditamento comportano l'impossibilità per l'organismo di erogare attività orientative e/o formative finanziate o riconosciute dalla Regione siciliana dal momento in cui è stata disposta. Restano salvi gli effetti, anche successivi, che trovano il fondamento nelle attività effettivamente erogate in esecuzione della convenzione fino al momento della revoca.

7. Gli organismi destinatari del provvedimento di revoca non possono ripresentare istanza di accreditamento fino a quando non siano definitivamente cessate le cause che l'hanno determinata.

8. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale su proposta del responsabile del procedimento di cui all'art. 5, comma 1.

#### Art. 16.

##### *Poteri di intervento*

1. In caso di sospensione o di revoca dell'accreditamento, o comunque, in ogni circostanza accertata che determina l'impossibilità dell'organismo di continuare ad assicurare la prosecuzione delle attività, l'Amministrazione adotta ogni misura utile per garantire il superiore diritto dell'allievo al completamento del percorso formativo.

2. Valutati gli interessi pubblici sottesi al completamento dell'attività formativa ed ogni altra circostanza pertinente, l'Amministrazione può consentire all'organismo il completamento dell'attività in corso di svolgimento con il conseguente riconoscimento delle relative spese ammesse a rendicontazione. Alle medesime condizioni, nella sola ipotesi di sospensione dell'accreditamento, l'Amministrazione può consentire all'organismo la presentazione di progetti e/o la partecipazione ad avvisi, ma non l'avvio delle relative nuove attività, che restano condizionate alla eliminazione delle cause che hanno determinato la sospensione medesima.

3. Nei casi di accertata inadempienza, da parte dell'organismo formativo, degli adempimenti contributivi e retributivi previsti dalle vigenti normative, trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

#### Art. 17.

##### *Rilascio e validità dell'accreditamento*

1. L'accreditamento è rilasciato a tempo indeterminato a condizione che gli organismi osservino gli adempimenti riguardanti le procedure di mantenimento previste nel presente regolamento.

2. L'efficacia dell'accreditamento decorre dalla data di emissione del relativo decreto da parte dell'Amministrazione.

3. Gli organismi accreditati e le rispettive sedi di erogazione, con le relative specificazioni, sono inseriti nell'apposito «Elenco regionale degli organismi accreditati», pubblicato nel sito dell'Amministrazione e tenuto costantemente aggiornato mediante le procedure di variazione.

4. L'accreditamento e i successivi aggiornamenti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la registrazione negli elenchi nazionali.

#### Art. 18.

##### *Disposizioni finali*

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. Per quanto qui non previsto, si applica, unitamente alle eventuali modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, quanto disposto:

a) nella legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e nelle altre leggi, anche statali, del settore;

b) nella legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) nell'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed i relativi allegati.

Palermo, 1° ottobre 2015.


CROCETTA

*L'assessore regionale per l'istruzione  
e la formazione*  
LO BELLO

*Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 19 ottobre 2015, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 148.*

(Omissis)

15R00514



---

---

## RETTIFICHE

---

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

---

---

### AVVISI DI RETTIFICA

---

**Avviso di rettifica al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 6 luglio 2015, n. 4/R della Regione Piemonte - Regolamento regionale recante: «Ulteriori modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4).».**

Per mero errore materiale nelle rubriche dall'articolo 1 all'articolo 28 e nel titolo dell'allegato 1) del regolamento in oggetto (pubblicato nel primo supplemento al Bollettino ufficiale n. 27 del 9 luglio 2015 della Regione Piemonte, si fa erroneamente riferimento al regolamento regionale 8 dicembre 2011, n. 8/R anziché al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, come peraltro correttamente riportato nella d.g.r. n. 49-1702 del 6 luglio 2015 di approvazione del regolamento stesso.

15R00533

**Avviso di rettifica alla legge regionale 8 ottobre 2015, n. 26, della Regione Abruzzo concernente: «Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo».**

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 26/2015, approvata con verbale n. 40/9 del 24.09.2015, promulgata in data 8 ottobre 2015 e pubblicata sul BURAT Speciale n. 105 del 14.10.2015;

Vista la nota del 27.10.2015, n. prot. 22848 con la quale il Presidente del Consiglio Regionale ha chiesto la ripubblicazione della predetta L.R. 26/2015 in quanto "in sede di inserimento dell'emendamento n. 4, per mero errore materiale, la lettera "b) i lavoratori svantaggiati" è stata inserita al comma 1 dell'art. 5 e non, come espressamente riportato nell'emendamento, al comma 4 del medesimo articolo";

Riscontrata la difformità tra il testo inviato dal Consiglio Regionale per la promulgazione e pubblicazione e quello approvato dal Consiglio Regionale;

### Comunica


di disporre la ripubblicazione della legge regionale 8 ottobre 2015, n. 26 "Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo".

Il presente comunicato di avviso di rettifica sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 novembre 2015

D'ALFONSO

16R00058





Avviso di rettifica “Disposizioni in connessione con l’asestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017”. (Legge provinciale del 25 settembre 2015, n. 11).

Richtigstellung “Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das Finanzjahr 2015 und für den Dreijahreszeitraum 2015-2017”. Landesgesetz vom 25 september 2015, nr. 11.

Im Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 29. September 2015, Nr. 39/I-II, wurde das Landesgesetz vom 25. September 2015, Nr. 11, betreffend „Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das Finanzjahr 2015 und für den Dreijahreszeitraum 2015-2017“, veröffentlicht, das im Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 6. Oktober 2015, Nr. 40/I-II wieder veröffentlicht wurde.

Fälschlicherweise ist in der Anlage B Zeile 48 im italienischen Wortlaut das Wort „Marling“ mit dem Wort „Avelengo“ übersetzt worden. Die richtige Fassung lautet:

„Marlengo“

Nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale del 29 settembre 2015, n. 39/I-II, è stata pubblicata la legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11, recante “Disposizioni in connessione con l’asestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017”, ripubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale del 6 ottobre 2015, n. 40/I-II.

Per errore nell’allegato B alla riga 48 nel testo italiano la parola “Marling” è stata tradotta con la parola “Avelengo”. Il testo corretto è il seguente:

“Marlengo“

Anlage B (Artikel 18 Absatz 10 des Gesetzes) - Allegato B (articolo 18 comma 10 della legge) Tabelle A - tabella A			
Gemeinde	Comune	ISTAT	Freibetrag / Detrazione LG 10R + 30%
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
Marling	Marlengo	21048	902,35
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>

16R00059


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2016-GUG-009) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*




*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\* - annuale € **302,47**  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\* - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\* - annuale € **86,72**  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 2 2 7 \*

€ 4,00

